

N. 54.666 di repertorio  
Costituzione di società per azioni.=

N. 27.133 raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattordici giugno duemilaventuno, in Firenze, Piazza Leon Battista Alberti n.1/A, presso Villa Arrivabene.

Avanti di me, Dr. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono presenti:

- *PERINI Nicola*, nato a Firenze il 5 maggio 1965, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in rappresentanza della società:

**"CONSIAG S.p.A."**

società a capitale interamente pubblico, con sede in Prato, Via Ugo Panzera n.16, capitale sociale 143.581.967 (centoquarantatre milioni cinquecentoottantunomila novecentosessantasette), società costituita in Italia il 27 aprile 1974, numero di iscrizione al Registro Imprese di Pistoia-Prato e codice fiscale 00923210488, nella sua qualità di Amministratore Unico della medesima, autorizzato in forza di delibera assembleare in data 10 giugno 2021;

- *GIANASSI Federico*, nato a Firenze il giorno 21 maggio 1980, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di procuratore speciale del

**COMUNE DI FIRENZE**

con sede in Firenze, Piazza Signoria n.1, codice fiscale 01307110484, giusta procura ai miei rogiti in data odierna rep.n.54.662 che in originale qui allego sub "A";

- *MUGNAI Giulia*, nata a Montevarchi il giorno 21 marzo 1987, domiciliata ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**

con sede in Figline e Incisa Valdarno, Piazza del Municipio n.5, codice fiscale 06396970482, autorizza con delibera del Consiglio Comunale n.40 in data 8 giugno 2021;

- *MARINI Monica*, nata a Firenze il giorno 25 novembre 1973, domiciliata ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI PONTASSIEVE**

con sede in Pontassieve, Via Tanzini n.30, codice fiscale 01011320486, autorizzata con delibera del Consiglio Comunale n.37 in data 10 giugno 2021;

- *GIUNTI Piero*, nato a Figline Valdarno il giorno 14 gennaio 1968, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di Vice-Sindaco Reggente del

**COMUNE DI REGGELLO**

con sede in Reggello, Piazza Roosevelt n.1, codice fiscale 01421240480, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.42 in data 9 giugno 2021;

- *DI PONTE Mauro*, nato a Montevarchi il 6 gennaio 1980, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di Vice-Sindaco del

**COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI**

con sede in Terranuova Bracciolini, Piazza della Repubblica n.16, codice fiscale 00231100512, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.38 del 10 giugno 2021;

Registrato a Firenze  
il 15 giugno 2021  
al n. 25478 Serie 1T

- *INNOCENTI Niccolò*, nato a Bagno a Ripoli il giorno 9 dicembre 1990, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di procuratore speciale del

**COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'**

con sede in Castelfranco Piandiscò, Piazza Vittorio Emanuele n.30, codice fiscale 02166020517, giusta procura ai miei rogiti in data odierna rep.n.54.661 che in originale qui allego sub "B";

- *POVOLERI Nicola*, nato a Pietrasanta il giorno 9 febbraio 1985, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI PELAGO**

con sede in Pelago, Via Ponte Vecchio n.1, codice fiscale 01369050487, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.27 in data 7 giugno 2021;

- *LORENZINI Daniele*, nato a Rignano sull'Arno il giorno 23 gennaio 1954, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO**

con sede in Rignano sull'Arno, Piazza della Repubblica n.1, codice fiscale 80022750485, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.22 del 7 giugno 2021;

- *CARLA' CAMPA Filippo*, nato a Gallipoli il giorno 29 novembre 1984, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI VICCHIO**

con sede in Vicchio, via Garibaldi n.1, codice fiscale 83002370480, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.54 del 12 giugno 2021;

- *MAIDA Vito*, nato a Vazzano il giorno 9 novembre 1965, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI RUFINA**

con sede in Rufina, Via Piave n.5, codice fiscale 80010950485, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.30 in data 27 maggio 2021;

- *FOSSI Giulia*, nata a Bagno a Ripoli il giorno 29 settembre 1983, domiciliata ove appresso, non in proprio ma in qualità di Vice-Sindaco del

**COMUNE DI DICOMANO**

con sede in Dicomano, Piazza della Repubblica n.3, codice fiscale 80013190485, autorizzata con delibera del Consiglio Comunale n. 38 in data 10 giugno 2021 che dichiara di intervenire al presente atto nel suddetto ruolo stante l'impedimento temporaneo del Sindaco ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

- *IGNESTI Federico*, nato a Firenze il giorno 10 ottobre 1973, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO**

con sede in Scarperia e San Piero, Via de' Bastioni n.3, codice fiscale 06403950485, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.52 del 9 giugno 2021;

- *CUORETTI Tommaso*, nato a Firenze il giorno 5 luglio 1975, domiciliato

ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI LONDA**

con sede in Londa, Piazza Umberto I n.9, codice fiscale 01298630482, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.17 in data 7 giugno 2021;

- *FOSSI Emiliano*, nato a Firenze il giorno 2 settembre 1973, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI CAMPI BISENZIO**

con sede in Campi Bisenzio, Piazza Dante n.36, codice fiscale 80016750483, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.141 in data 8 giugno 2021;

- *ROMITI Gabriele*, nato a Firenze il giorno 14 novembre 1974, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di procuratore speciale del

**COMUNE DI QUARRATA**

con sede in Quarrata, via Vittorio Veneto n.2, codice fiscale 00146470471, giusta procura ai rogiti del Notaio Vincenzo Bafunno in data 10 giugno 2021 rep.n.69663 che in originale qui allego sub "C";

- *PUGGELLI Francesco*, nato a Firenze il giorno 11 ottobre 1982, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI POGGIO A CAIANO**

con sede in Poggio a Caiano, Via Cancellieri n.4, codice fiscale 00574130480, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.47 in data 4 giugno 2021;

- *CALAMAI Simone*, nato a Prato il giorno 22 dicembre 1979, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI MONTEMURLO**

con sede in Montemurlo, Via Montalese n.472/474, codice fiscale 00584640486, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.30 in data 31 maggio 2021;

- *AMERINI Pierluigi*, nato a Prato il giorno 30 aprile 1962, residente a Vernio, località La Casa n.245, non in proprio ma in qualità di procuratore speciale del

**COMUNE DI VERNIO**

con sede in Vernio, Piazza del Comune n.20, codice fiscale 01159850484, giusta procura ai rogiti del Notaio Cosimo Marchi in data 10 giugno 2021, rep.n.11.4921, che in originale qui allego sub "D";

- *GUAZZINI Alessio*, nato a Prato il giorno 26 marzo 1957, residente in Montale, Via Toscanini n.1, non in proprio ma in qualità di procuratore speciale del

**COMUNE DI MONTALE**

con sede in Montale, Via A.Gramsci n.19, codice fiscale 80003370477, giusta procura ai rogiti del Notaio Mario Muscariello in data 10 giugno 2021 rep.n.31.252, che in originale qui allego sub "E";

- *GIOVANNELLI Fulvio*, nato a Barberino di Mugello il giorno 15 maggio 1949, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di procuratore speciale del

**COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**

con sede in Barberino di Mugello, Viale della Repubblica n.24, codice fiscale 00649380482, giusta procura ai rogiti del notaio Barbara Pieri del giorno 11 giugno 2021 rep.n.14.709 che in originale qui allego sub "F";

- *MICHELETTI Fabio*, nato a Pistoia il giorno 29 gennaio 1959, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE**

con sede in Sambuca Pistoiese, Piazza Sandro Pertini n.1, codice fiscale 80009370471, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.23 in data 7 giugno 2021;

- *FALLANI Sandro*, nato a Firenze il giorno 21 febbraio 1972, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI SCANDICCI**

con sede in Scandicci, Piazzale della Resistenza n.1, codice fiscale 00975370487, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.70 in data 9 giugno 2021;

- *OMOBONI Paolo*, nato a Borgo San Lorenzo il giorno 18 settembre 1978, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI BORGO SAN LORENZO**

con sede in Borgo San Lorenzo, Piazza Dante n.2, codice fiscale 01017000488, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.39 in data 9 giugno 2021;

- *FOSSI Marinella*, nata a Signa il giorno 9 maggio 1960, residente a Signa, Via Vincenzo Bellini n.2A, non in proprio ma in qualità di procuratrice speciale del

**COMUNE DI SIGNA**

con sede in Signa, Piazza della Repubblica n.1, codice fiscale 01147380487, giusta procura ai miei rogiti in data 11 giugno 2021 rep.n.54.655 che in originale qui allego sub "G";

- *BAGNI Angela*, nata a Firenze il giorno 4 agosto 1963, domiciliata ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI LASTRA A SIGNA**

con sede in Lastra a Signa, Piazza del Comune n.17, codice fiscale 01158570489, autorizzata con delibera del Consiglio Comunale n.36 in data 3 giugno 2021;

- *BIFFONI Matteo*, nato a Prato il giorno 19 maggio 1974, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI PRATO**

con sede in Prato, Piazza del Comune n.2, codice fiscale 84006890481, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.30 in data 3 giugno 2021;

- *PIANI Emanuele*, nato a Firenze il giorno 27 aprile 1979, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI SAN GODENZO**

con sede in San Godenzo Piazza Municipio n.1, codice fiscale 01428380487, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.11 in data 8 giugno 2021;

- *BARONCELLI David*, nato a Firenze il giorno 2 agosto 1977, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE**

con sede in Barberino Tavarnelle, Piazza Matteotti n.39, codice fiscale 06877150489, autorizzato con delibera n. 54 in data 7 giugno 2021;

- *CALAMANDREI Alessio*, nato a Firenze il giorno 19 giugno 1972, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI IMPRUNETA**

con sede in Impruneta, Piazza Buondelmonti n.41, codice fiscale 80011430487, autorizzato con delibera n.43 del 27 maggio 2021;

- *CIAPPI Roberto*, nato a Firenze il giorno 30 settembre 1981, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA**

con sede in San Casciano in Val di Pesa, Via Machiavelli n.56, codice fiscale 00793290487, autorizzato con delibera n.45 del 26 maggio 2021;

- *MINELLI Enrico*, nato a Bagno a Ripoli il giorno 18 ottobre 1984, residente a Calenzano, via di Macia n.13/A, non in proprio ma in qualità di procuratore speciale del

**COMUNE DI BAGNO A RIPOLI**

con sede in Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria n.1, codice fiscale 01329130486, giusta procura ai miei rogiti in data 11 giugno 2021 rep.n.54.654, che in originale qui allego sub "H"; e

- *SOTTANI Paolo*, nato a Firenze il giorno 21 agosto 1963, domiciliato ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco del

**COMUNE DI GREVE IN CHIANTI**

con sede in Greve in Chianti, Piazza Matteotti n.8, codice fiscale 01421560481, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.72 in data 31 maggio 2021; e

- **FAGGI Simone**, nato a Prato il dì 11 gennaio 1974, residente a Prato, via Enrico Bensa 18, codice fiscale FGG SMN 74A11 G999H.

I componenti, della cui identità personale sono certo, dichiarano di essere cittadini italiani residenti in Italia e con questo atto stipulano quanto segue:

premettono i componenti:

a)

di essere la società "CONSIAG S.p.A.", società interamente partecipata da Enti Pubblici, ed i Comuni di Firenze, Figline e Incisa Valdarno, Pontassieve, Reggello, Terranuova Bracciolini, Castelfranco Piandiscò, Pelago, Rignano sull'Arno, Vicchio, Rufina, Dicomano, Scarperia e San Piero, Londa, Campi Bisenzio, Quarrata, Poggio a Caiano, Montemurlo, Vernio, Montale, Barberino di Mugello, Sambuca Pistoiese, Scandicci, Borgo San Lorenzo, Signa, Lastra a Signa, Prato, San Godenzo, Barberino Tavarnelle, Impruneta, San Casciano in Val di Pesa, Bagno a Ripoli e Greve in Chianti, tutti soci della socie-

tà:

"PUBLIACQUA S.p.A.", con sede in Firenze, Via Villamagna n.90/C, capitale sociale euro 150.280.056,72 suddiviso in n.29.124.042 azioni ordinarie del valore nominale di 5,16 euro ciascuna;

b)

che la società "PUBLIACQUA S.p.A.", società a maggioranza di capitale sociale pubblico detenuto da Enti locali o società a capitale interamente pubblico, gestisce il servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell'Autorità Idrica Toscana;

c)

che la società "CONSIAG S.p.A." e alcuni dei Comuni soci di Publiacqua, quali meglio sopra individuati, hanno condiviso l'intento di realizzare un'operazione di concentrazione della compagine sociale pubblica, costituendo una nuova società a cui trasferire per conferimento in natura tutte le proprie partecipazioni al capitale sociale di Publiacqua S.p.A., ad eccezione del Comune di Montemurlo che intende conferire solo parte delle proprie partecipazioni;

d)

che tutti i Comuni presenti, per la realizzazione dell'operazione di aggregazione suddetta, hanno adottato una deliberazione consiliare ex artt.5 e 7 del TUSP, analiticamente motivata e preceduta da consultazione pubblica ex art.5 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs.175/2016, nella forma della pubblicazione all'albo pretorio comunale e con avviso sul sito istituzionale dell'Ente;

e)

che i soci interessati al conferimento, intendendo avvalersi del disposto dell'art. 2343 ter, secondo comma, lettera b), hanno congiuntamente conferito incarico professionale al dr. Andrea Parenti, iscritto nel Registro dei Revisori Legali, affinché, nell'interesse comune di tutti i conferenti stessi, in qualità di esperto indipendente, provvedesse a redigere la valutazione ivi prevista in ordine ai beni oggetto del conferimento;

f)

detto esperto ha provveduto alla stima delle conferende partecipazioni sociali con perizia di valutazione asseverata avanti a me notaio in data odierna rep. n. 54.663, perizia che in originale qui allego sotto la lettera "I";

g)

da detta perizia, alle quali le parti conferenti fanno pieno riferimento per la migliore individuazione di quanto oggetto di conferimento, risulta che le partecipazioni oggetto di conferimento hanno un valore complessivo di euro 150.518.107,21 (centocinquanta milioni cinquecentodiciottomila centosette virgola ventuno);

h)

che il capitale sociale della società di nuova costituzione sarà determinato in euro 150.000.000 (centocinquantamiloni) e la differenza con quanto risulta dalla suddetta valutazione sarà accantonata a riserva;

tutto ciò premesso, con questo atto i componenti convengono e stipulano quanto segue:

a)

La società "CONSIAG S.p.A." ed i Comuni di Firenze, Figline e Incisa Valdarno, Pontassieve, Reggello, Terranuova Bracciolini, Castelfranco Piandiscò, Pelago, Rignano sull'Arno, Vicchio, Rufina, Dicomano, Scarperia e San Piero,

Londa, Campi Bisenzio, Quarrata, Poggio a Caiano, Montemurlo, Vernio, Montale, Barberino di Mugello, Sambuca Pistoiese, Scandicci, Borgo San Lorenzo, Signa, Lastra a Signa, Prato, San Godenzo, Barberino Tavarnelle, Impruneta, San Casciano in Val di Pesa, Bagno a Ripoli e Greve in Chianti, costituiscono una società per azioni denominata:

**"ACQUA TOSCANA - S.p.A."**

b)

La società ha sede in Firenze;  
i componententi, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, mi dichiarano che l'attuale indirizzo è sito in Piazza Leon Battista Alberti n.1/a, presso Villa Arrivabene.

c)

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre prossimo venturo.

d)

Il capitale sociale è fissato in euro 150.000.000 (centocinquantamiloni) ed è rappresentato da 150.000.000 (centocinquantamiloni) azioni ordinarie del valore nominale di un euro ciascuna, e viene contestualmente sottoscritto, previ gli arrotondamenti che tutti i soci conferenti approvano, da tutti i suddetti soci fondatori nella maniera seguente:

-- n. 70.357.725 azioni, pari ad euro 70.357.725 di capitale, quanto al socio "CONSIAG S.p.A.";

-- n.61.122.002 azioni, pari ad euro 61.122.002 di capitale, quanto al socio COMUNE DI FIRENZE;

-- n.3.130.395 azioni, pari ad euro 3.130.395 di capitale, quanto al socio COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO;

-- n.2.948.251 azioni, pari ad euro 2.948.251 di capitale, quanto al socio COMUNE DI PONTASSIEVE;

-- n.1.987.161 azioni, pari ad euro 1.987.161 di capitale, quanto al socio COMUNE DI REGGELLO;

-- n. 1.552.304 azioni, pari ad euro 1.552.304 di capitale, quanto al socio COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI;

-- n.1.142.527 azioni, pari ad euro 1.142.527 di capitale, quanto al socio COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO';

-- n.1.035.486 azioni, pari ad euro 1.035.486 di capitale, quanto al socio COMUNE DI PELAGO;

-- n.1.020.374 azioni, pari ad euro 1.020.374 di capitale, quanto al socio COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO;

-- n.1.003.848 azioni, pari ad euro 1.003.848 di capitale, quanto al socio COMUNE DI VICCHIO;

-- n.933.153 azioni, pari ad euro 933.153 di capitale, quanto al socio COMUNE DI RUFINA;

-- n. 681.438 azioni, pari ad euro 681.438 di capitale, quanto al socio COMUNE DI DICOMANO;

-- n.341.929 azioni, pari ad euro 341.929 di capitale quanto al socio COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO;

-- n.229.474 azioni, pari ad euro 229.474 di capitale quanto al socio COMUNE DI LONDA;

-- n.171.536 azioni, pari ad euro 171.536 di capitale quanto al socio COMUNE DI CAMPI BISENZIO;

-- n.125.930 azioni, pari ad euro 125.930 di capitale quanto al socio COMUNE DI MONTEMURLO;

-- n.170.964 azioni, pari ad euro 170.964 di capitale per ciascuno dei seguenti Comuni: QUARRATA, POGGIO A CAIANO, VERNIO, MONTALE, BARBERINO DI MUGELLO, SAMBUCA PISTOIESE, SCANDICCI, BORGO SAN LORENZO, SIGNA, LASTRA A SIGNA E PRATO;

-- n.166.615 azioni, pari ad euro 166.615 di capitale quanto al socio COMUNE DI SAN GODENZO;

-- n.56.416 azioni, pari ad euro 56.416 quanto al socio COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE;

-- n.28.208 azioni, pari ad euro 28.208 di capitale quanto a ciascuno dei seguenti Comuni: IMPRUNETA, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, BAGNO A RIPOLI E GREVE IN CHIANTI.

I soci sottoscrittori liberano il capitale sottoscritto mediante il conferimento che essi contestualmente effettuano nella società di nuova costituzione di tutte le azioni dagli stessi detenute nella società "PUBLIACQUA S.p.A.", salvo il Comune di Montemurlo che conferisce n. 13.000 azioni su n. 17.649 possedute, e precisamente:

-- n.7.263.145 azioni, pari ad euro 37.477.828 di capitale di PUBLIACQUA S.p.A., quanto al socio "CONSIAG S.p.A.";

-- n.6.309.726 azioni, pari ad euro 32.558.186,16 di capitale di PUBLIACQUA S.p.A., quanto al socio COMUNE DI FIRENZE;

-- n.323.156 azioni, pari ad euro 1.667.484,96 di capitale di PUBLIACQUA S.p.A., quanto al socio COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO;

-- n.304.353 azioni, pari ad euro 1.570.461,48 di capitale di PUBLIACQUA S.p.A., quanto al socio COMUNE DI PONTASSIEVE;

-- n. 205.138 azioni, pari ad euro 1.058.512,08 di capitale di PUBLIACQUA S.p.A., quanto al socio COMUNE DI REGGELLO;

-- n. 160.247 azioni, pari ad euro 826.874,52 di capitale di PUBLIACQUA S.p.A., quanto al socio COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI;

-- n.117.945 azioni, pari ad euro 608.596,20 di capitale di PUBLIACQUA S.p.A., quanto al socio COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO';

-- n.106.895 azioni, pari ad euro 551.578,20 di capitale di PUBLIACQUA S.p.A., quanto al socio COMUNE DI PELAGO;

-- n.105.335 azioni, pari ad euro 543.528,60 di capitale di PUBLIACQUA S.p.A., quanto al socio COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO; -- n. 103.629

azioni pari a 534.728,64 euro di capitale di PUBLIACQUA SPA, il Comune di Vicchio.

-- n.96.331 azioni, pari ad euro 497.067,96 di capitale di PUBLIACQUA S.p.A., quanto al socio COMUNE DI RUFINA;

-- n.70.346 azioni, pari ad euro 362.985,36 di capitale di PUBLIACQUA S.p.A., quanto al socio COMUNE DI DICOMANO;

-- n.35.298 azioni, pari ad euro 182.137,68 di capitale di PUBLIACQUA S.p.A., quanto al socio COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO;

-- n.23.689 azioni, pari ad euro 122.235,24 di capitale di PUBLIACQUA S.p.A., quanto al socio COMUNE DI LONDA;

-- n.17.708 azioni, pari ad euro 91.378,28 di capitale di PUBLIACQUA



S.p.A., quanto al socio COMUNE DI CAMPI BISENZIO;  
-- n.13.000 azioni pari ad euro 67.080 di capitale di PUBLIACQUA S.p.A.  
quanto al socio COMUNE DI MONTEMURLO;

-- n.17.649 azioni, pari ad euro 91.068,84 di capitale di PUBLIACQUA S.p.A., per ciascuno dei seguenti Comuni: QUARRATA, POGGIO A CAIANO, VERNIO, MONTALE, BARBERINO DI MUGELLO, SAMBUCA PISTOIESE, SCANDICCI, BORGO SAN LORENZO, SIGNA, LASTRA A SIGNA E PRATO;

-- n.17.200 azioni, pari ad euro 88.752 di capitale di PUBLIACQUA S.p.A., quanto al socio COMUNE DI SAN GODENZO;

-- n.5.824 azioni, pari ad euro 30.051,84 di capitale di PUBLIACQUA S.p.A., quanto al socio COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE;

-- n.2.912 azioni, pari ad euro 15.025,92 di capitale di PUBLIACQUA S.p.A., per ciascuno dei seguenti Comuni: IMPRUNETA, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, BAGNO A RIPOLI E GREVE IN CHIANTI.

Per una migliore individuazione di quanto oggetto di conferimento, dei valori attribuiti ai beni conferiti, e dei rapporti di proporzionalità relativi, i comparanti dichiarano di fare riferimento alla perizia di valutazione allegata sub "I", nonché al prospetto che tuttavia deve intendersi puramente indicativo, che qui allego sub "L".

L'intero capitale sottoscritto si intende pertanto completamente liberato senza alcun obbligo dei conferenti nei confronti della società conferitaria.

L'Organo Amministrativo dovrà, nel termine di centottanta giorni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, controllare le valutazioni contenute nella perizia e, se sussistano fondati motivi, dovrà procedere alla revisione della stima.

Fino a quanto le valutazioni non sono state controllate le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società, ai sensi di quanto previsto dall'art.2343 c.c. comma 3.

I conferenti trasferiscono alla società conferitaria l'immediato possesso delle azioni oggetto di conferimento che garantiscono di loro piena proprietà e libera disponibilità.

I conferenti, ai sensi di quanto pattuito nell'art. 11.2 del patto parasociale vigente tra i soci di Publiacqua Spa, originariamente sottoscritto il 27 giugno 2006, prestano ogni necessario consenso, e consentono che il nominato amministratore unico della costituita società a sua volta presti ogni necessario consenso e renda ogni necessaria dichiarazione finalizzata all'adesione al patto parasociale medesimo da parte della costituita società, che dovrà intendersi parte unica con i conferenti con riguardo ai diritti ed obblighi attribuiti dal patto parasociale.

Il valore di quanto oggetto di conferimento non è inferiore al valore nominale delle azioni liberate a fronte del conferimento, come espressamente attestato dal perito in calce alla perizia.

e)

I soci fondatori stabiliscono che la società sia inizialmente amministrata, così come previsto dallo statuto sociale, da un Amministratore Unico e conseguentemente nominano, per tre esercizi, e cioè con durata in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, l'Amministratore Unico nella persona di

Simone Faggi, come sopra generalizzato, che, presente, accetta la carica dichiarando di non versare in alcuno dei casi di ineleggibilità o di decadenza previsti dalla legge, ed al quale viene attribuito un compenso annuo di euro 54.000.

f)

I soci fondatori nominano altresì il Collegio Sindacale, per tre esercizi, e cioè con durata in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, nella persona dei signori:

- LISI Iacopo, nato a Livorno il 30 giugno 1962, domiciliato a Firenze, Via Pico della Mirandola n.8, codice fiscale LSI CPI 62H30 E625W, Presidente;

- VIVIANI Marco, nato a Livorno il 5 aprile 1963, domiciliato a Firenze, Via di Novoli n.33/15, codice fiscale VVN MRC 63D05 E625P, Sindaco Effettivo;

- PERRI Claudia, nata a Firenze il 26 aprile 1983, domiciliata a Pontassieve, Piazza Cairoli n.5, codice fiscale PRR CLD 83D66 D612H, Sindaco Effettivo;

- CAPANNI Martina, nata a Figline Valdarno il giorno 2 novembre 1972, domiciliata a Firenze, via dei Della Robbia n.23; C.F. CPN MTN 72S42 D583U; Sindaco Supplente; e

- VICCARO Giancarlo, nato a Firenze il giorno 28 luglio 1954, domiciliato a San Casciano in Val di Pesa, via IV Novembre 106, C.F.: VCC GCR 54L28 D612H, Sindaco Supplente;

viene determinato il compenso spettante al Collegio Sindacale, per l'intera durata dell'incarico, in euro 15.000 (quindicimila) annui per il ruolo di Presidente e in euro 6.000 (seimila) annui per i membri effettivi.

g)

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della società; ai sensi dell'art.2328 n.12 del codice civile, le parti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società è di euro diciassettemila.

h)

La società sarà retta dal seguente statuto sociale:

## STATUTO

“ACQUA TOSCANA - S.p.A.”

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

È costituita una società per azioni denominata

“ACQUA TOSCANA - S.p.A.”

a capitale interamente pubblico.

Articolo 2 – Sede

La società ha la sede nel territorio del Comune di Firenze, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La società potrà, nelle forme di legge, aprire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed estero.

La società potrà, inoltre, istituire filiali, uffici e sportelli su tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione dell'organo amministrativo.

### Articolo 3 – Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

### Articolo 4 – Soci

Possono essere soci della “ACQUA TOSCANA – S.P.A.”, i Comuni, la Città Metropolitana di Firenze e le Province della Regione Toscana, gli enti pubblici, gli enti pubblici economici, le società di capitali a integrale partecipazione pubblica.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per tutti i rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

### Articolo 5 – Oggetto sociale

La società ha per oggetto l’esercizio, esclusivamente per conto dei soci, delle attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento con lo scopo - a titolo esemplificativo e senza che l’elencazione costituisca limitazione od obbligo - di:

- a. assicurare omogeneità, unitarietà e continuità nella gestione delle società partecipate;
- b. esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell’assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo;
- c. coordinare le partecipate, nelle aree interessate dai propri servizi, anche in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in merito a tutte le politiche per lo svolgimento delle attività ricomprese nell’oggetto sociale;
- d. coordinare le partecipate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori dei settori ricompresi nell’oggetto sociale allo scopo di favorire e sviluppare l’integrazione migliorando l’economicità complessiva della filiera;
- e. gestire i rapporti con le associazioni di categoria;
- f. coordinare e promuovere gli interessi della società e delle singole partecipate;
- g. realizzare studi e ricerche inerenti la domanda dei servizi ricompresi nell’oggetto sociale;
- h. promuovere iniziative volte all’aggiornamento ed alla formazione del personale delle partecipate e degli enti soci nelle materie di cui all’oggetto sociale;
- i. effettuare servizi per i soci anche attraverso la promozione e l’attivazione di strumenti comuni;
- j. svolgere attività di promozione e di incentivazione per il conseguimento degli scopi comuni alla società e alle società alla stessa collegate e dalla stessa partecipate;
- k. studiare e promuovere l’innovazione tecnologica e le tecniche gestionali per la crescita delle singole partecipate ivi compresa la progettazione e sviluppo di servizi informatici;
- l. coordinare e promuovere le politiche di qualità e delle carte di servizio.

La società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate per legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie re-

golate da leggi specifiche, salvo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari.

Potrà, inoltre, ricevere o prestare fidejussioni ed apporre avalli per obbligazioni o debiti anche di terzi (purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti), concedere pegni ed ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali e personali per obbligazioni sia proprie che di terzi (purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti).

#### Articolo 6 – Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 150.000.000 (centocinquantamiloni) suddiviso in n. 150.000.000 azioni del valore nominale di Euro uno ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'Assemblea straordinaria, in osservanza delle vigenti norme di legge, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro e/o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con apporti in natura di crediti e beni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni.

#### Articolo 7 – Azioni

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea.

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea dei soci in conformità alla legge e al presente statuto.

I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

#### Articolo 8 – Clausola di prelazione e gradimento

Le azioni (ovvero ogni diritto ad esse connesso se dalle stesse separabile) sono liberamente trasferibili salvo il rispetto del diritto di prelazione e del diritto di gradimento di cui appresso nel presente articolo che operano per i trasferimenti che non rientrano nelle seguenti tipologie:

- a) trasferimento di azioni in favore di altri soci;
- b) trasferimento di azioni in favore di società a integrale partecipazione pubblica in cui uno o più soci, anche congiuntamente e indirettamente, abbiano una partecipazione di maggioranza nel capitale;
- c) trasferimento di azioni in favore di un ente che abbia già una partecipazione, diretta o indiretta, in uno o più soci.

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni ad eccezione dei casi di cui alle lettere a), b), c) di cui sopra, deve anzitutto offrirle in acquisto agli altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni. Perciò dovrà specificare con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, all'organo amministrativo il nome del prospettato acquirente, le azioni ogget-

to della prospettata cessione, l'ammontare del prezzo o del corrispettivo o del valore, nonché le condizioni e le modalità di pagamento ed ogni elemento utile per valutare sotto ogni aspetto la prospettata operazione di cessione.

L'organo amministrativo entro 10 (dieci) giorni provvederà a darne notizia agli altri soci, ai quali spetta la facoltà di esercitare il diritto di essere preferiti nell'acquisto a parità di condizioni.

Gli altri soci potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in proporzione al numero delle azioni sociali già possedute e potranno altresì esercitare il diritto di prelazione anche per le azioni eventualmente non acquisite dagli altri azionisti, purché ne facciano contestuale richiesta.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dall'organo amministrativo, i soci dovranno comunicare al socio alienante per iscritto se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Scaduto tale termine senza che nessun socio abbia richiesto di acquistare tutte le azioni offerte in vendita, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato nell'offerta.

Qualora tale prezzo non sia ritenuto congruo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle modalità di cui al precedente paragrafo la volontà di esercitare la prelazione, esso viene rimesso, in mancanza di accordo tra le parti, alla determinazione di un terzo ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'articolo 1473 del codice civile, come previsto nelle disposizioni che seguono.

Il terzo sarà nominato di comune accordo tra le parti o, nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo sulla nomina, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, a richiesta di qualsiasi parte interessata, e procederà alla determinazione del prezzo delle azioni da trasferire nei confronti di tutti i soci che abbiano comunicato il loro disaccordo sul valore attribuito alle partecipazioni oblate.

Il terzo determinerà il prezzo con riferimento alla data dell'offerta in prelazione, con equo apprezzamento e sulla base dei criteri estimativi usualmente adottati, tenendo conto, altresì, dei criteri di valutazione internazionalmente accettati.

Il terzo renderà la propria determinazione comunicandola con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata spedita a tutti i soci interessati entro 60 (sessanta) sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico.

La stessa regola si applica per il caso in cui l'alienazione avvenga per un corrispettivo non in denaro o senza corrispettivo e per la quale venga contestato da uno degli aventi diritto il valore indicato nella comunicazione del socio alienante, dovendo in tal caso il terzo procedere alla determinazione del valore della partecipazione.

Resta salvo il diritto del socio alienante di rinunciare alla cessione nel caso di sua mancata accettazione della determinazione del terzo, entro [trenta (30)] giorni dalla comunicazione di tale determinazione da parte del terzo, a pena di decadenza; tale decisione di rinunciare alla cessione per il predetto motivo non costituisce giusta causa di recesso del socio alienante.

Lo stesso diritto di prelazione, con le medesime modalità e termini, spetta ai soci in caso di cessione del diritto di opzione per aumenti di capitale sociale.

La relativa deliberazione di aumento del capitale assunta dal competente organo societario dovrà prevedere i termini per l'esercizio del diritto di opzione coerenti con la necessità di rispettare il presente articolo.

Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni è comunque subordinato all'accertamento da parte dell'organo amministrativo che l'acquirente corrisponda ad uno dei soggetti di cui al precedente articolo 4.

Il trasferimento, ad eccezione dei casi stabiliti dalle lettere a), b) e c) che precedono, non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo con le maggioranze di cui all'articolo 18.

Il gradimento può essere negato ai soggetti che si trovino, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la società, sue controllate o collegate.

Il gradimento potrà, inoltre, essere rifiutato nel caso in cui l'acquirente proposto non sia in grado di fornire garanzie sulla propria capacità finanziaria o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa considerarsi pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o in contrasto con gli interessi degli altri soci o con le strategie della società.

L'eventuale diniego del gradimento, adeguatamente motivato, dovrà pervenire al socio alienante entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la comunicazione del socio alienante di cui al secondo paragrafo del presente Articolo. Qualora, entro il predetto termine, nessuna comunicazione contraria pervenga al socio alienante, il gradimento s'intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione alla persona indicata nella comunicazione.

Qualora per un trasferimento di azioni la legge imponga l'adozione di una qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto destinato a subentrare nella posizione di socio, tale trasferimento potrà avvenire solo previa osservanza di detta procedura e per il prezzo che risulterà all'aggiudicazione della gara, ferme le condizioni di cui sopra.

Anche in questa ipotesi, ove non in contrasto con le disposizioni normative, l'alienazione al soggetto così individuato e per il prezzo fissato a seguito della gara sarà sottoposta al diritto di prelazione e gradimento statutariamente disciplinati e l'aggiudicazione diverrà definitiva solo in caso di mancato esercizio della prelazione da parte degli altri soci e di rilascio del gradimento.

Ai fini del presente articolo per trasferimento si intende:

a) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso;

b) qualsiasi negozio, atto o convenzione, a titolo particolare o universale, gratuito od oneroso, in forza del quale si consegua in via diretta o il risultato del trasferimento diretto o indiretto della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle azioni.

#### Articolo 9 – Contributi dei Soci – Obbligazioni

Per la realizzazione del proprio oggetto sociale, è consentita l'acquisizione anche presso i soci di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di deposito, sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385/1993 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta del risparmio tra il pubblico, ove applicabili.

I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del

saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e di rimborso.

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2412 del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia.

#### Articolo 10 – Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 2437 del codice civile e per le altre cause previste dalla legge.

#### Articolo 11 – Organi della società

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, su decisione dell'assemblea;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale.

È vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società per azioni, sopra indicati.

#### Articolo 12 – Assemblea della società

L'Assemblea della società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti e dissenzienti, salvo quanto disposto dall'articolo 2437 del codice civile.

#### Articolo 13 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo nei termini di legge, anche fuori dalla sede sociale o in un diverso comune, purché in territorio italiano.

Ove consentito dalla legge, l'Assemblea è convocata con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata da far pervenire almeno 8 (otto) giorni prima al domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, fatta salva comunque la facoltà per l'organo amministrativo di ricorrere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in alternativa all'invito diretto.

Il telefax o la posta elettronica non certificata possono sostituire la raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; nei confronti dei componenti di detti organi non presenti dovrà essere provveduto alla comunicazione prevista dalla legge a cura degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione o, a seconda del caso, l'Amministratore Unico, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, può essere elevato a 180 (centoottanta) giorni ai sensi dell'art.2364 c.c. e di ogni altra norma di legge.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono convocate in qualsiasi momento in cui il Consiglio di Amministrazione o, a seconda del caso, l'Amministratore Unico, lo ritenga opportuno.

#### Articolo 14 – Diritto di intervento

L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge. All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

I soci possono intervenire all'Assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e vengono depositate presso la sede della società prima dell'Assemblea.

#### Articolo 15 – Funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 2369 co. 4 c.c., in prima, seconda, ed in ogni altra convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale presente.

Oltre che sulle materie previste dalla legge, competono all'Assemblea ordinaria dei soci le deliberazioni autorizzative, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, inerenti le seguenti materie:

- a) adozione degli indirizzi per la redazione del piano strategico e approvazione dei piani industriali;
- b) adozione delle linee guida alle società partecipate per le erogazioni dei servizi e per gli investimenti nel territorio di riferimento;
- c) costituzione o partecipazione a società, consorzi, associazioni e altre forme associative e designazione, ove occorresse, delle persone destinate a rappresentare nelle medesime la società;
- d) fusione, scissione, scioglimento, liquidazione dei soggetti di cui alla precedente lett. c. ovvero la modifica della partecipazione negli stessi;
- e) indirizzi e decisioni che riguardino direttamente o indirettamente scelte attinenti alla partecipazione in procedure di selezione per la gestione di servizi pubblici e altre scelte attinenti rapporti di natura concessoria;
- f) espressione di volontà rispetto a clausole di gradimento, qualora previste da statuti, accordi, patti o intese in merito a trasferimenti di azioni o ai poteri degli amministratori nelle società controllate.

Nelle materie sottoposte all'Assemblea ai sensi del comma precedente, l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale sociale e



almeno la metà dei soci stessi e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale e di più della metà dei soci presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale e almeno metà dei soci presenti.

Nelle ulteriori convocazioni, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di più dei due 2/3 del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria, nella prima e successive convocazioni, delibera con il voto favorevole di più dei due terzi del capitale sociale.

Per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali si rimanda a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2369, comma 4 del codice civile.

Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono essere tenute con l'intervento dei soci dislocati in più luoghi distanti e collegati in audio o video conferenza, purché siano osservate le seguenti condizioni e modalità:

- devono essere presenti nel luogo ove si tiene l'Assemblea il Presidente e il segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale, facendo espressa menzione della modalità con cui avviene il collegamento con i soci non presenti;

- il Presidente dell'Assemblea deve poter accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- il verbalizzante deve essere in grado di recepire adeguatamente gli eventi assembleari da verbalizzare;

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio o video collegati a cura della società o le modalità di collegamento. La riunione si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il presidente e il verbalizzante.

Il Presidente dell'Assemblea, per ogni sede periferica, potrà avvalersi dell'opera di un proprio coadiutore da lui designato con il compito di svolgere sotto la sua direzione e responsabilità gli adempimenti inerenti alla costituzione e allo svolgimento della riunione assembleare, dandone immediata comunicazione al Presidente che poi riferirà all'Assemblea e ne darà atto nel verbale.

#### Articolo 16 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa e, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, dall'Amministratore Unico.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di espressione del voto.

L'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra gli azionisti; nei casi di legge o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale viene redatto da un Notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

## Articolo 17 – Nomina e composizione dell'organo di amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche non soci, tra cui il Presidente, nel rispetto della normativa in materia tempo per tempo vigente. Entro i predetti limiti, l'Assemblea, in sede di nomina dell'organo amministrativo, determinerà la composizione dell'organo amministrativo con la maggioranza prevista per le deliberazioni ordinarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2369 comma 4° per le decisioni dell'Assemblea in seconda convocazione e convocazioni successive, la durata in carica e il numero degli amministratori, salvo che per la prima nomina contestuale all'atto costitutivo. Agli amministratori è attribuito un compenso omnicomprensivo stabilito dall'Assemblea nel rispetto dei limiti della normativa vigente applicabile al caso di specie.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Gli amministratori:

- a) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, se si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono rieleggibili;
- c) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- d) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa in materia tempo per tempo vigente nonché la relativa nomina è subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, così come alla sostituzione dei consiglieri che cessano dalla carica, nel corso del mandato, per dimissioni o altra causa, si terranno presenti le disposizioni tempo per tempo vigenti in relazione alla diversità di genere dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso arrotondato per eccesso.

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare più della metà degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione stesso.

È consentita l'attribuzione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva la delega al Presidente specificamente autorizzata dall'Assemblea.

## Articolo 18 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci o comunque ogniqualevolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o del Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche a mezzo di conferenza telefonica o di videoconferenza, a condizione che i partecipanti alla riunione siano si-

curamente identificati e siano posti in grado di seguire la discussione, di parteciparvi e, se necessario, di ricevere e trasmettere documentazione. In tale ipotesi il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione o il Notaio, che provvedono a redigere e a sottoscrivere il verbale relativo.

La convocazione viene fatta mediante avviso agli amministratori e ai sindaci, inviato, di regola, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è ugualmente valida in mancanza delle formalità di cui sopra qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### Articolo 19 – Presidente e rappresentanza della società

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, salvo quanto previsto all'articolo 20, spettano, disgiuntamente, all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato e nei limiti delle deleghe o dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato. In caso di assenza o impedimento del Presidente, spetta al Vicepresidente.

La carica di Vicepresidente, attribuibile da parte del Consiglio di Amministrazione, ha unicamente funzione di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

#### Articolo 20 - Poteri dell'organo amministrativo

L'Amministratore Unico o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo statuto, all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad un Amministratore Delegato e, se autorizzato dall'assemblea, al Presidente nei limiti delle leggi vigenti e del presente statuto.

La delega si intende conferita con facoltà di nomina e di revoca di procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari e con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione delle attività svolte in forza della delega stessa.

L'Amministratore Unico o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori (nel solo caso di Consiglio di Amministrazione), dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Salvo quanto previsto dall'art. 15, sono comunque di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e non sono

delegabili i poteri al medesimo organo riservati per legge, nonché i poteri relativi a:

- a) predisposizione degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale;
- b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
- c) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
- d) prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- e) assunzioni di mutui
- f) approvazione del budget annuale e del modello organizzativo della società.

L'Amministratore Unico o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione sono tenuti, inoltre, a sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei soci quanto previsto all'articolo 15.

#### Articolo 21 – Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Amministratore Delegato, determinandone i poteri e contestualmente gli emolumenti nel rispetto dei massimali eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti di tempo in tempo.

Ferme le limitazioni previste all'articolo 20 che precede, il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore Delegato, con apposita deliberazione, tutti o alcuni dei poteri e responsabilità che lo statuto riserva al Consiglio di Amministrazione stesso, nel rispetto dello statuto medesimo e della legge.

Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto motivato, può revocare la nomina di cui al primo paragrafo del presente articolo.

#### Articolo 22– Composizione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente statuto per le deliberazioni ordinarie.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Nel procedere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale e alle eventuali sostituzioni dei sindaci effettivi, cessati per dimissioni o altra causa, con i sindaci supplenti si terranno presenti le disposizioni tempo per tempo vigenti in relazione alla diversità di genere dei componenti del Collegio Sindacale stesso.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità, al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e autonomia previsti dalla normativa in materia tempo per tempo vigente.

La retribuzione annuale dei sindaci è stabilita dall'Assemblea, all'atto della nomina del Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di

uno qualsiasi dei sindaci.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al Collegio Sindacale non possono essere attribuite anche le funzioni di controllo legale, fatta salva ogni diversa disposizione di legge pro-tempore vigente.

Il controllo legale è affidato a un revisore legale o a una società di revisione su proposta del Collegio Sindacale e con delibera assembleare che stabilisce anche il relativo compenso.

#### Articolo 23 – Requisiti degli amministratori in carica

Gli amministratori e sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza

#### Articolo 24 – Bilancio

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, unitamente alle relazioni sulla gestione, redatte dal consiglio di amministrazione in conformità agli articoli 2427 e 2428 del codice civile e dal Collegio Sindacale (articolo 2429 del codice civile), è presentato all'assemblea per l'approvazione nei termini di cui al precedente articolo 14.

Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

#### Articolo 25 – Cause di scioglimento

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge e dal presente statuto.

Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei soci, per deliberare sulla liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore o dei liquidatori.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca dei liquidatori valgono le disposizioni stabilite in materia dall'articolo 2487 del codice civile.

#### Articolo 26 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi e gli altri soci e/o la società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite ad arbitrato rituale in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Firenze.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico che deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale (artt. 816 e ss. c.p.c.) e delle disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17.01.2003 n. 5. L'arbitrato avrà sede in Firenze presso gli uffici della Camera di Commercio. La decisione verrà

espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 825, commi 2 e 3, del codice di procedura civile.

#### Articolo 27 – Foro competente

Foro competente per ogni controversia non demandabile al Tribunale Arbitrale ai sensi del precedente articolo 26 è quello di Firenze.

#### Articolo 28 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali (ivi incluso il D. Lgs n. 175 del 2016, come di volta in volta modificato e/o integrato e l'ulteriore normativa di settore).

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto ai comparenti, che lo dichiarano conforme alla volontà espressami ed approvano, occupa cinquantacinque pagine e parte della cinquantaseiesima di quattordici fogli e viene sottoscritto alle ore tredici e minuti quaranta.

F.ti: Nicola Perini – Federico Gianassi – Giulia Mugnai – Monica Marini – Piero Giunti – Mauro Di Ponte – Niccolò Innocenti – Nicola Povoleri – Lorenzini Daniele – Filippo Carlà Campa – Vito Maida – Giulia Fossi – Federico Ignesti – Cuoretti Tommaso – Emiliano Fossi – Romiti Gabriele – Francesco Puggelli – Simone Calamai – Pierluigi Amerini – Guazzini Alessio – Fulvio Giovannelli – Fabio Micheletti – Sandro Fallani – Paolo Omoboni – Marinella Fossi – Angela Bagni – Matteo Biffoni – Piani Emanuele – David Baroncelli – Alessio Calamandrei – Ciappi Roberto – Enrico Minelli – Paolo Sottani – Simone Faggi – DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO

NOTAIO  
VINCENZO GUNNELLA  
Via Masaccio n. 187 - 50132 FIRENZE  
Tel. 055 500.1900 Fax 055 500.1905

Allegato " **A** "  
al rep. n. **54.666**  
rac. n. **27.133**

N. **54.662** di repertorio \_\_\_\_\_

Procura speciale. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ REPUBBLICA ITALIANA \_\_\_\_\_

Il *quattordicesimo giugno dell'anno 2021*,  
in Firenze, Via Masaccio 187, nel mio studio. \_\_\_\_\_

Avanti di me, Dr. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze,  
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di  
Firenze, Pistoia e Prato è presente: \_\_\_\_\_

- NARDELLA Dario, nato a Torre del Greco il giorno 20 no-  
vembre 1975, domiciliato ove appresso, non in proprio ma  
in qualità di Sindaco del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ COMUNE DI FIRENZE \_\_\_\_\_  
con sede in Firenze, Piazza Signoria n.1, codice fiscale  
01307110484, in esecuzione della delibera del Consiglio  
Comunale n.DC/2021/00025 del 7 giugno 2021. \_\_\_\_\_

Il comparente, della cui identità personale sono certo,  
mi premette le seguenti dichiarazioni: \_\_\_\_\_

-- che il Comune di Firenze è titolare di n.6.309.726  
azioni ordinarie del valore nominale di 5,16 euro ciascu-  
na della società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ "PUBLIACQUA S.p.A.", con sede in Firenze, Via Vil-  
lamagna n.90/c, capitale sociale euro 150.280.056,72, nu-  
mero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze e codi-  
ce fiscale 05040110487; \_\_\_\_\_

-- è intenzione del Comune di Firenze di conferire l'in-



tera suddetta partecipazione al capitale sociale di "PUBLIACQUA S.p.A." in una società per azioni di nuova costituzione, unitamente ad altri soci di parte pubblica, sottoscrivendone il capitale, a parità di condizioni, proporzionalmente alle partecipazioni conferende; \_\_\_\_\_

-- che i soci interessati al conferimento, intendendo avvalersi del disposto dell'art. 2343 ter, secondo comma, lettera b), hanno congiuntamente conferito incarico professionale al dr. Andrea Parenti, affinché, nell'interesse comune di tutti i conferenti stessi, in qualità di esperto indipendente, provveda a redigere la valutazione ivi prevista in ordine ai beni oggetto del conferimento; tutto ciò premesso, il comparente, nei nomi che sopra, mi richiede di ricevere il presente atto pubblico in forza del quale, nei nomi che sopra, nomina procuratore speciale: \_\_\_\_\_

-- GIANASSI Federico, nato a Firenze il giorno 21 maggio 1980, domiciliato in Firenze, Piazza Signoria n.1, affinché, agendo in nome e rappresentanza del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Comune di Firenze \_\_\_\_\_

abbia ad intervenire alla costituzione di una società per azioni, il cui capitale verrà interamente sottoscritto da soci di parte pubblica di Publiacqua Spa, mediante conferimento in natura delle azioni da essi detenute nella stessa Publiacqua Spa, secondo la valutazione da effet-



tuarsi ai sensi dell'art. 2343 ter, secondo comma lettera  
b) del codice civile, a cura dell'esperto concordemente  
designato da tutti i conferenti nella persona del dr. An-  
drea Parenti;  
con facoltà di determinarne la denominazione, la sede, il  
capitale sociale, l'oggetto sociale, la durata e  
quant'altro, conferendo, come sopra detto, all'atto della  
sottoscrizione, la partecipazione detenuta dal Comune  
stesso nel capitale sociale di "PUBLIACQUA S.p.A." de-  
scritta in premessa, e ricevendo in cambio del conferi-  
mento, a parità di condizioni con tutti i soci conferen-  
ti, azioni ordinarie in misura proporzionale alle azioni  
di PUBLIACQUA S.p.a. conferite;  
all'uopo conferisce alla nominata parte procuratrice ogni  
più ampia facoltà al riguardo, compresa quella di proce-  
dere alla nomina dell'organo di amministrazione e  
dell'organo di controllo, e dell'organo incaricato della  
revisione, di determinare i poteri dell'organo di ammini-  
strazione, approvare lo statuto sociale, sottoscrivere  
l'atto notarile di costituzione con tutti quei patti e  
quelle condizioni che sono soliti in simili contratti,  
ivi comprese clausole compromissorie ed arbitrali, porre  
in essere insomma, anche se qui non specificato tutto  
quanto si renderà necessario in merito senza che si possa  
opporre al nominato procuratore difetto di poteri.

Il nominato procuratore è autorizzato ad intervenire allo  
stipulando atto costitutivo anche in rappresentanza di  
altre parti costituite. \_\_\_\_\_

Con promessa di averne l'operato per rato e valido e da  
esaurirsi in un unico contesto. \_\_\_\_\_

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e  
parte di mia mano, da me letto al comparente, che lo di-  
chiara conforme alla volontà espressami ed approva, occu-  
pa tre pagine e parte della quarta di un foglio. \_\_\_\_\_

*Antonio Adella*  
su *Francesco*



NOTAJO  
VINCENZO GUNNELLA  
Via Masaccio n. 187 - 50132 FIRENZE  
Tel. 055 500.1900 Fax 055 500.1905

Allegato " B " "  
al rep. n. 54.666  
racc. n. 27.133

N. 54.661 di repertorio \_\_\_\_\_

Procura speciale. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ REPUBBLICA ITALIANA \_\_\_\_\_

Il *quattordicesimo* proprio *della* *Castelfranco*  
in Firenze, Via Masaccio 187, nel mio studio. \_\_\_\_\_

Avanti di me, Dr. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze,  
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di  
Firenze, Pistoia e Prato è presente: \_\_\_\_\_

- CACIOLI Enzo, nato a San Giovanni Valdarno il giorno 27  
novembre 1957, domiciliato ove appresso, non in proprio  
ma in qualità di Sindaco del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' \_\_\_\_\_

con sede in Castelfranco Piandiscò, Piazza Vittorio Ema-  
nuele n.30, codice fiscale 02166020517, autorizzato con  
delibera n.25 del 9 giugno 2021. \_\_\_\_\_

Il comparente, della cui identità personale sono certo,  
mi premette le seguenti dichiarazioni: \_\_\_\_\_

-- che il Comune di Castelfranco Piandiscò è titolare di  
n.117.945 azioni, ordinarie del valore nominale di 5,16  
euro ciascuna, pari ad euro 608.596,20 di capitale della  
società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ "PUBLIACQUA S.p.A.", con sede in Firenze, Via Vil-  
lamagna n.90/c, capitale sociale euro 150.280.056,72, nu-  
mero di iscrizione al Registro Imprese di Castelfranco  
Piandiscò e codice fiscale 05040110487; \_\_\_\_\_



-- è intenzione del Comune di Castelfranco Piandiscò di conferire l'intera suddetta partecipazione al capitale sociale di "PUBLIACQUA S.p.A." in una società per azioni di nuova costituzione, unitamente ad altri soci di parte pubblica, sottoscrivendone il capitale, a parità di condizioni, proporzionalmente alle partecipazioni conferende;

-- che i soci interessati al conferimento, intendendo avvalersi del disposto dell'art. 2343 ter, secondo comma, lettera b), hanno congiuntamente conferito incarico professionale al dr. Andrea Parenti, affinché, nell'interesse comune di tutti i conferenti stessi, in qualità di esperto indipendente, provveda a redigere la valutazione ivi prevista in ordine ai beni oggetto del conferimento; tutto ciò premesso, il comparente, nei nomi che sopra, mi richiede di ricevere il presente atto pubblico in forza del quale, nei nomi che sopra, nomina procuratore speciale:

-- INNOCENTI Niccolò, nato a Bagno a Ripoli il 9 dicembre 1990, domiciliato presso il Comune di Castelfranco Piandiscò, sua sede, affinché, agendo in nome e rappresentanza del

Comune di Castelfranco Piandiscò

abbia ad intervenire alla costituzione di una società per azioni, il cui capitale verrà interamente sottoscritto da

soci di parte pubblica di Publiacqua Spa, mediante conferimento in natura delle azioni da essi detenute nella stessa Publiacqua Spa, secondo la valutazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 2343 ter, secondo comma lettera b) del codice civile, a cura dell'esperto concordemente designato da tutti i conferenti nella persona del dr. Andrea Parenti;

con facoltà di determinarne la denominazione, la sede, il capitale sociale, l'oggetto sociale, la durata e quant'altro, conferendo, come sopra detto, all'atto della sottoscrizione, la partecipazione detenuta dal Comune stesso nel capitale sociale di "PUBLIACQUA S.p.A." descritta in premessa, e ricevendo in cambio del conferimento, a parità di condizioni con tutti i soci conferenti, azioni ordinarie in misura proporzionale alle azioni di PUBLIACQUA S.p.a. conferite;

all'uopo conferisce alla nominata parte procuratrice ogni più ampia facoltà al riguardo, compresa quella di procedere alla nomina dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, e dell'organo incaricato della revisione, di determinare i poteri dell'organo di amministrazione, approvare lo statuto sociale, sottoscrivere l'atto notarile di costituzione con tutti quei patti e quelle condizioni che sono soliti in simili contratti, ivi comprese clausole compromissorie ed arbitrali, porre

in essere insomma, anche se qui non specificato tutto  
quanto si renderà necessario in merito senza che si possa  
opporre al nominato procuratore difetto di poteri. \_\_\_\_\_

Il nominato procuratore è autorizzato ad intervenire allo  
stipulando atto costitutivo anche in rappresentanza di  
altre parti costituite. \_\_\_\_\_

Con promessa di averne l'operato per rato e valido e da  
esaurirsi in un unico contesto. \_\_\_\_\_

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e  
parte di mia mano, da me letto al comparente, che lo di-  
chiara conforme alla volontà espressami ed approva, occu-  
pa tre pagine e parte della quarta di un foglio. \_\_\_\_\_



*Handwritten signature and initials:*  
C. C. C. C.  
M. C. C. C.



Dott. Vincenzo Bafunno  
NOTAIO

Repertorio 69663

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno  
10 giugno 2021

In Quarrata Via Montalbano n.c. 67.

Innanzi a me Dottor Vincenzo Bafunno, Notaio in Quarrata, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparso il signor:

- **MAZZANTI MARCO**, nato a Quarrata (PT), il giorno 9 agosto 1955, Codice Fiscale: MZZ MRC 55M09 H109R, in qualità di Sindaco "COMUNE DI QUARRATA", con sede in Quarrata (PT), Piazza della Vittoria n.c. 1, codice fiscale 00146470471, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del giorno 8 giugno 2021.

Il comparente, della cui identità personale sono certo, mi premette le seguenti dichiarazioni:

-- che il Comune di Quarrata è titolare di n. 17.649 (diciassettemilaseicentoquarantanove) azioni ordinarie del valore nominale di 5,16 euro ciascuna della società

"PUBLIACQUA S.p.A.", con sede in Firenze, Via Villamagna n.90/c, capitale sociale euro 150.280.056,72, numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze e codice fiscale 05040110487;

-- è intenzione del Comune di Quarrata di conferire l'intera suddetta partecipazione al capitale sociale di "PUBLIACQUA S.p.A." in una società per azioni di nuova costituzione, unitamente ad altri soci di parte pubblica, sottoscrivendone il capitale, a parità di condizioni, proporzionalmente alle partecipazioni conferende;

-- che i soci interessati al conferimento, intendendo avvalersi del disposto dell'art. 2343 ter, secondo comma, lettera b), hanno congiuntamente conferito incarico professionale al dr. Andrea Parenti, affinché, nell'interesse comune di tutti i conferenti stessi, in qualità di esperto indipendente, provveda a redigere la valutazione ivi prevista in ordine ai beni oggetto del conferimento;

tutto ciò premesso, il comparente, nei nomi che sopra, mi richiede di ricevere il presente atto pubblico in forza del quale, nei nomi che sopra, nomina procuratore speciale:

-- **ROMITI GABRIELE**, nato a Firenze il 14 novembre 1974, residente in Quarrata (PT), Via Europa n. 474, Codice Fiscale: RMT GRL 74S14 D612W.

affinché, agendo in nome e rappresentanza del Comune di Quarrata abbia ad intervenire alla costituzione di una società per azioni, il cui capitale verrà interamente sottoscritto da soci di parte pubblica di Publiacqua Spa, mediante conferimento in natura delle azioni da essi detenute nella stessa Publiacqua Spa, secondo la valutazione da effettuarsi ai sensi dell'art.



allegato C  
al rep. n. 54.666  
raec. n. 27.133

2343 ter, secondo comma lettera b) del codice civile, a cura dell'esperto concordemente designato da tutti i conferenti nella persona del dr. Andrea Parenti; \_\_\_\_\_

con facoltà di determinarne la denominazione, la sede, il capitale sociale, l'oggetto sociale, la durata e quant'altro, conferendo, come sopra detto, all'atto della sottoscrizione, la partecipazione detenuta dal Comune stesso nel capitale sociale di "PUBLIACQUA S.p.A." descritta in premessa, e ricevendo in cambio del conferimento, a parità di condizioni con tutti i soci conferenti, azioni ordinarie in misura proporzionale alle azioni di PUBLIACQUA S.p.a. conferite; \_\_\_\_\_

all'uopo conferisce alla nominata parte procuratrice ogni più ampia facoltà al riguardo, compresa quella di procedere alla nomina dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, e dell'organo incaricato della revisione, di determinare i poteri dell'organo di amministrazione, approvare lo statuto sociale, sottoscrivere l'atto notarile di costituzione con tutti quei patti e quelle condizioni che sono soliti in simili contratti, ivi comprese clausole compromissorie ed arbitrali, porre in essere insomma, anche se qui non specificato tutto quanto si renderà necessario in merito senza che si possa opporre al nominato procuratore difetto di poteri. \_\_\_\_\_

Il nominato procuratore è autorizzato ad intervenire allo stipulando atto costitutivo anche in rappresentanza di altre parti costituite. \_\_\_\_\_

Con promessa di averne l'operato per rato e valido e da esaurirsi in un unico contesto. \_\_\_\_\_

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al Componente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive. \_\_\_\_\_

Consta di un sol foglio scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio su una facciata e sin qui della presente. \_\_\_\_\_

Marco Mazzanti:







**COSIMO MARCHI  
NOTAIO**

59100 Prato - Via Santa Trinità, 21  
Telefono 0574.076558  
Fax 0574.076560  
E-mail: cmarchi@notariato.it

Repertorio n° 11.492

PROCURA SPECIALE  
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dieci giugno duemilaventuno in Prato, nel mio studio alla via S. Trinità n. 21.

Avanti di me, Dr. Cosimo Marchi notaio in Prato iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Prato e Pistoia

si costituisce:

- Il Sig. Giovanni Morganti nato a Prato il 27/07/1978 residente a Vernio in via del Casone, 10, c.f. MRGGNN78L27G999M in qualità di Sindaco del COMUNE DI VERNIO con sede in Vernio Piazza del Comune n. 20 codice fiscale 01159850484 in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. 29 del 07/06/2021.

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi premette le seguenti dichiarazioni:

- che il Comune di Vernio è titolare di n. 17708 azioni ordinarie del valore nominale di 5,16 euro ciascuna della società "PUBLIACQUA S.p.A.", con sede in Firenze, Via Villamagna n.90/c, capitale sociale euro 150.280.056,72, numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze e codice fiscale 05040110487;

- che è intenzione del Comune di Vernio di conferire l'intera suddetta partecipazione al capitale sociale di "PUBLIACQUA S.p.A." in una società per azioni di nuova costituzione, unitamente ad altri soci di parte pubblica, sottoscrivendone il capitale, a parità di condizioni, proporzionalmente alle partecipazioni conferende;

- che i soci interessati al conferimento, intendendo avvalersi del disposto dell'art. 2343 ter, secondo comma, lettera b), hanno congiuntamente conferito incarico professionale al dr. Andrea Parenti, affinché, nell'interesse comune di tutti i conferenti stessi, in qualità di esperto indipendente, provveda a redigere la valutazione ivi prevista in ordine ai beni oggetto del conferimento;

tutto ciò premesso, il comparente, nei nomi che sopra, mi richiede di ricevere il presente atto pubblico in forza del quale, nei nomi che sopra, nomina procuratore speciale:

- Il Sig. Pierluigi Amerini nato a Prato il 30/04/1962 residente in Vernio località la Casa, 245, c.f. MRNPLG62D30G999J affinché, agendo in nome e rappresentanza del Comune di Vernio, abbia ad intervenire alla costituzione di una società per azioni, il cui capitale verrà interamente sottoscritto da soci di parte pubblica di Publiacqua Spa, mediante conferimento in natura delle azioni da essi detenute nella stessa Publiacqua Spa, secondo la valutazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 2343 ter, secondo comma lettera b) del codice civile, a cura dell'esperto concordemente designato da tutti



Allegato " D "  
al rep. n. 54.666  
racc. n. 27.133

i conferenti nella persona del dr. Andrea Parenti; \_\_\_\_\_  
con facoltà di determinarne la denominazione, la sede, il capitale sociale, l'oggetto sociale, la durata e quant'altro, conferendo, come sopra detto, all'atto della sottoscrizione, la partecipazione detenuta dal Comune stesso nel capitale sociale di "PUBLIACQUA S.p.A." descritta in premessa, e ricevendo in cambio del conferimento, a parità di condizioni con tutti i soci conferenti, azioni ordinarie in misura proporzionale alle azioni di PUBLIACQUA S.p.a. conferite. \_\_\_\_\_

All'uopo conferisce alla nominata parte procuratrice ogni più ampia facoltà al riguardo, compresa quella di procedere alla nomina dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, e dell'organo incaricato della revisione, di determinare i poteri dell'organo di amministrazione, approvare lo statuto sociale, sottoscrivere l'atto notarile di costituzione con tutti quei patti e quelle condizioni che sono soliti in simili contratti, ivi comprese clausole compromissorie ed arbitrali, porre in essere insomma, anche se qui non specificato tutto quanto si renderà necessario in merito senza che si possa opporre al nominato procuratore difetto di poteri.

Il nominato procuratore è autorizzato ad intervenire allo stipulando atto costitutivo anche in rappresentanza di altre parti costituite.

Con promessa di averne l'operato per rato e valido e da esaurirsi in un unico contesto. \_\_\_\_\_

-----ATTO PUBBLICO-----

scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su un foglio per due facciate, del quale ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive alle ore *quattordici e trenta minuti* \_\_\_\_\_

*Giovanni Mazzanti* \_\_\_\_\_

*[Signature]*



Allegato " E " .....  
al rep. n. 54.666 .....  
racc. n. 27.133 .....

Repertorio n. 31.252

----- PROCURA SPECIALE -----


----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno dieci giugno duemilaventuno, in Montemurlo (PO) e nel mio studio alla Via Bicchieraia n. 3. Innanzi a me MARIO MUSCARIELLO, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, residente in Montemurlo con studio alla Via Bicchieraia n. 3,

----- SI COSTITUISCE -----

- il signor BETTI FERDINANDO, nato a Montale (PT) il 21 marzo 1957, domiciliato per la carica in Montale (PT) presso la Sede dell'Ente, codice fiscale BTI FDN 57C21 F410X, non in proprio ma nella qualità di Sindaco del "COMUNE DI MONTALE", Ente Territoriale di Diritto Pubblico, con sede in Montale (PT) alla Via Antonio Gramsci n. 19, codice fiscale 80003370477, munito dei necessari poteri di firma giusta le vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed a quest'atto specificamente legittimato ed autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 in data 7 giugno 2021, esecutiva ai sensi legge. -----  
Dell'identità personale e qualifica del costituito io notaio sono certo. -----

Lo stesso componente, nell'indicata qualità, mi chiede, quindi, di ricevere il presente atto con il quale -----



PREMETTE

- a) che il Comune di Montale (PT) è titolare di n. 17649 (diciassettemilaseicentoquarantanove) azioni ordinarie del valore nominale di 5,16 (cinque e centesimi sedici) euro ciascuna dallo stesso detenute nella società "PUBLIACQUA S.p.A.", società costituita in Italia e di diritto italiano, con sede in Firenze, Via Villamagna n. 90/c, capitale sociale euro 150.280.056,72 (centocinquantamilioniduecentottantamilacinquantasei e centesimi settantadue) interamente sottoscritto, versato ed esistente, suddiviso in 29.124.042 (ventinovemilionicentoventiquattromilaquarantadue) azioni del valore nominale unitario di euro 5,16 (cinque e centesimi sedici), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 05040110487, iscritta presso il R.E.A al n. 514782, indirizzo pec: protocollo@cert.publiacqua.it; -----

- b) che è intenzione del Comune di Montale (PT) conferire l'intera suddetta partecipazione al capitale sociale di "PUBLIACQUA S.p.A." in una società per azioni di nuova costituzione, unitamente ad altri soci di parte pubblica, sottoscrivendone il capitale, a parità di condizioni, proporzionalmente alle partecipazioni conferende; -----

- c) che i soci interessati al conferimento, intendendo avvalersi del disposto dell'art. 2343-ter, secondo comma,

lettera b), hanno congiuntamente conferito incarico professionale al dottor PARENTI ANDREA, affinché, nell'interesse comune di tutti i conferenti stessi, in qualità di esperto indipendente, provveda a redigere la valutazione ivi prevista in ordine ai beni oggetto del conferimento; -----

- d) che, ai fini dell'atto di cui alla presente procura, sussistono tutti i requisiti e le condizioni previste dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modificazioni (cd. TUSP). -----

Tutto ciò premesso e da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente signor BETTI FERDINANDO, nell'indicata qualità, -----

----- NOMINA -----

procuratore speciale dello stesso Ente il signor GUAZZINI ALESSIO, nato a Prato il 26 marzo 1972, residente in Montale (PT) alla Via Toscanini n. 1, codice fiscale GZZ LSS 72C26 G999U, -----

----- AFFINCHE' -----

agendo in nome, per conto ed in rappresentanza del -----

----- COMUNE DI MONTALE -----

abbia ad intervenire alla costituzione di una società per azioni, il cui capitale verrà interamente sottoscritto da soci di parte pubblica della società "PUBLIACQUA S.P.A.", mediante conferimento in natura delle azioni da essi

detenute nella stessa società "PUBLIACQUA S.P.A.", secondo la valutazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 2343 ter, secondo comma, lettera b) del codice civile, a cura dell'esperto concordemente designato da tutti i conferenti nella persona del dottor PARENTI ANDREA. -----

A tal fine sono attribuiti al nominato procuratore tutti i poteri all'uopo necessari ed in particolare quelli di determinarne la denominazione, la sede, il capitale sociale, l'oggetto sociale, la durata e quant'altro, conferendo, come sopra detto, all'atto della sottoscrizione, la partecipazione detenuta dal Comune stesso nel capitale sociale della società "PUBLIACQUA S.P.A." descritta in premessa, e ricevendo in cambio del conferimento, a parità di condizioni con tutti i soci conferenti, azioni ordinarie in misura proporzionale alle azioni della società "PUBLIACQUA S.P.A." conferite. -----

Conferisce, quindi, al nominato procuratore ogni più ampia facoltà al riguardo, compresa quella di procedere alla nomina dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo e dell'organo incaricato della revisione, di determinare i poteri dell'organo di amministrazione, approvare lo statuto sociale, sottoscrivere l'atto notarile di costituzione con tutti quei patti e quelle condizioni che sono soliti in simili contratti, ivi comprese clausole compromissorie ed arbitrali, porre in essere insomma, anche

se qui non specificato, tutto quanto si renderà necessario in merito senza che si possa opporre al nominato procuratore carenza od indeterminatezza di poteri. -----


Il nominato procuratore è autorizzato ad intervenire allo stipulando atto costitutivo anche in rappresentanza di altre parti costituite, con promessa di averne l'operato per rato e valido sotto gli obblighi di legge. -----

La parte dichiara di aver previamente ricevuto da me notaio l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dall'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, essendo stata informata che il trattamento dei dati potrà avvenire anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio. -----

Ai sensi e per gli effetti di quest'ultima normativa, la parte interessata dichiara di aver fornito quanto necessario alla identificazione con le modalità e nei termini stabiliti dalla disciplina vigente in materia. -----

La procura viene conferita per il compimento di un solo affare e si esaurirà in unico contesto. -----

La parte chiede la restituzione dell'originale di questo atto. -----



Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte  
dattiloscritto da persona di mia fiducia su ~~due~~ fogli per  
cinque facciate e parte della presente sesta, ho dato  
lettura alla parte che lo approva e con me notaio lo  
sottoscrive alle ore *quindici e quarantacinque*

*minuti.* \_\_\_\_\_

*\* Ferdinando Billa* \_\_\_\_\_

*Mario*





Repertorio n.

14.709

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di giugno

11 giugno 2021

In Scarperia e San Piero, Via Palestro n. 3, nel mio studio.

Innanzi a me, Dott. Barbara Pieri, Notaio in Scarperia, iscritto nel Collegio  
Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

si è costituito:

- Mongatti Giampiero nato a Firenze il 14 novembre 1965, domiciliato per la carica  
presso la Casa Comunale di cui in appresso, in qualità di Sindaco del "COMUNE DI  
BARBERINO DI MUGELLO", con sede in Barberino di Mugello (FI) Viale della  
Repubblica n. 24, Codice Fiscale e partita iva 00649380482, tale nominato con  
delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 13 giugno 2019 ed in esecuzione della  
delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 9 giugno 2021.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono  
certo, mi premette le seguenti dichiarazioni:

-- che il Comune di Barberino di Mugello è titolare di n. 17.649  
(diciassettemilaseicentoquarantanove) azioni ordinarie del valore nominale di Euro  
5,16 (cinque e sedici centesimi) ciascuna della società "PUBLIACQUA S.p.A.", con  
sede in Firenze, Via Villamagna n.90/c, capitale sociale euro 150.280.056,72  
(centocinquantamilioniduecentoottantamilacinquantasei e settantadue centesimi),  
numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze e codice fiscale 05040110487;  
-- è intenzione del "Comune di Barberino di Mugello", come sopra rappresentato, di  
conferire l'intera suddetta partecipazione al capitale sociale di "PUBLIACQUA



S.p.A." in una società per azioni di nuova costituzione, unitamente ad altri soci di parte pubblica, sottoscrivendone il capitale, a parità di condizioni, proporzionalmente alle partecipazioni conferende; \_\_\_\_\_

-- che i soci interessati al conferimento, intendendo avvalersi del disposto dell'art. 2343 ter, secondo comma, lettera b), hanno congiuntamente conferito incarico professionale al Dottor Andrea Parenti, affinché, nell'interesse comune di tutti i conferenti stessi, in qualità di esperto indipendente, provveda a redigere la valutazione ivi prevista in ordine ai beni oggetto del conferimento; \_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso, il comparente, nei nomi che sopra, mi richiede di ricevere il presente atto pubblico in forza del quale, nei nomi che sopra, nomina procuratore speciale, e per quanto infra generale, il signor: \_\_\_\_\_

- Giovannelli Fulvio nato a Barberino di Mugello (FI) il 15 maggio 1949, domiciliato in Barberino di Mugello (FI), Via Ugo Foscolo n. 8, codice fiscale GVN FLV 49E15 A632U, affinché, agendo in nome e rappresentanza del "Comune di Barberino di Mugello" abbia ad intervenire alla costituzione di una società per azioni, il cui capitale verrà interamente sottoscritto da soci di parte pubblica di "PUBLIACQUA S.p.A.", mediante conferimento in natura delle azioni da essi detenute nella stessa "PUBLIACQUA S.p.A.", secondo la valutazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 2343 ter, secondo comma lettera b) del Codice civile, a cura dell'esperto concordemente designato da tutti i conferenti nella persona del Dottor Andrea Parenti; \_\_\_\_\_

con facoltà di determinarne la denominazione, la sede, il capitale sociale, l'oggetto sociale, la durata e quant'altro, conferendo, come sopra detto, all'atto della sottoscrizione, la partecipazione detenuta dal Comune stesso nel capitale sociale di "PUBLIACQUA S.p.A." descritta in premessa, e ricevendo in cambio del conferimento, a parità di condizioni con tutti i soci conferenti, azioni ordinarie in

misura proporzionale alle azioni di "PUBLIACQUA S.p.A.". conferite; \_\_\_\_\_

all'uopo conferisce alla nominata parte procuratrice ogni più ampia facoltà al riguardo, compresa quella di procedere alla nomina dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, e dell'organo incaricato della revisione, di determinare i poteri dell'organo di amministrazione, approvare lo statuto sociale, sottoscrivere l'atto notarile di costituzione con tutti quei patti e quelle condizioni che sono soliti in simili contratti, ivi comprese clausole compromissorie ed arbitrali, porre in essere insomma, anche se qui non specificato tutto quanto si renderà necessario in merito senza che si possa opporre al nominato procuratore difetto di poteri. \_\_\_\_\_

Il nominato procuratore è autorizzato ad intervenire allo stipulando atto costitutivo anche in rappresentanza di altre parti costituite, in forza di eventuali ulteriori procure. \_\_\_\_\_

Con promessa di averne l'operato per rato e valido e da esaurirsi in un unico contesto. \_\_\_\_\_


Le spese del presente atto sono a carico del "Comune di Barberino di Mugello", che, come sopra rappresentato, se le assume. \_\_\_\_\_

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno, e da me letto al Comparente che lo approva. \_\_\_\_\_

Sottoscritto alle ore undici e minuti quindici. \_\_\_\_\_

Consta di un foglio per complessive pagine due e quanto sin qui della presente. —

*Giuseppe Mangano*  
*Barberino Notario*



NOTAIO  
VINCENZO GUNNELLA  
Via Masaccio n. 187 - 50132 FIRENZE  
Tel. 055 500.1900 Fax 055 500.1905

Allegato "   G   "  
al rep. n.   54.666    
acc. n.   27.133  

N.   54.655   di repertorio \_\_\_\_\_

Procura speciale. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ REPUBBLICA ITALIANA \_\_\_\_\_

Il *dr. uoches puc puc duccu l'aruffu*,  
in Firenze, Via Masaccio 187, nel mio studio. \_\_\_\_\_

Avanti di me, Dr. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze,  
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di  
Firenze, Pistoia e Prato, è presente: \_\_\_\_\_

- FOSSI Giampiero, nato a Signa il giorno 8 agosto 1957,  
domiciliato ove appresso, in qualità di Sindaco del \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ COMUNE DI SIGNA \_\_\_\_\_

con sede in Signa, Piazza della Repubblica n.1, codice  
fiscale 01147380487, in esecuzione della delibera del  
Consiglio Comunale del 10 giugno 2021. \_\_\_\_\_

Il comparente, della cui identità personale sono certo,  
mi premette le seguenti dichiarazioni: \_\_\_\_\_

-- che il Comune di Signa è titolare di n. 17.649 azioni  
ordinarie del valore nominale di 5,16 euro ciascuna, pari  
ad euro 91.068,84 di capitale della società: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ "PUBLIACQUA S.p.A.", con sede in Firenze, Via Vil-  
lamagna n.90/c, capitale sociale euro 150.280.056,72, nu-  
mero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze e codi-  
ce fiscale 05040110487; \_\_\_\_\_

-- è intenzione del Comune di Signa di conferire l'intera  
suddetta partecipazione al capitale sociale di "PUBLIAC-



QUA S.p.A." in una società per azioni di nuova costituzione, unitamente ad altri soci di parte pubblica, sottoscrivendone il capitale, a parità di condizioni, proporzionalmente alle partecipazioni conferende; \_\_\_\_\_

-- che i soci interessati al conferimento, intendendo avvalersi del disposto dell'art. 2343 ter, secondo comma, lettera b), hanno congiuntamente conferito incarico professionale al dr. Andrea Parenti, affinché, nell'interesse comune di tutti i conferenti stessi, in qualità di esperto indipendente, provveda a redigere la valutazione ivi prevista in ordine ai beni oggetto del conferimento; tutto ciò premesso, il comparente, nei nomi che sopra, mi richiede di ricevere il presente atto pubblico in forza del quale, nei nomi che sopra, nomina procuratore speciale: \_\_\_\_\_

-- FOSSI Marinella, nata a Signa il giorno 9 maggio 1960, residente a Signa, Via Vincenzo Bellini n.2A, affinché, agendo in nome e rappresentanza del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ COMUNE DI SIGNA \_\_\_\_\_

abbia ad intervenire alla costituzione di una società per azioni, il cui capitale verrà interamente sottoscritto da soci di parte pubblica di Publiacqua Spa, mediante conferimento in natura delle azioni da essi detenute nella stessa Publiacqua Spa, secondo la valutazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 2343 ter, secondo comma lettera

b) del codice civile, a cura dell'esperto concordemente designato da tutti i conferenti nella persona del dr. Andrea Parenti;

con facoltà di determinarne la denominazione, la sede, il capitale sociale, l'oggetto sociale, la durata e quant'altro, conferendo, come sopra detto, all'atto della sottoscrizione, la partecipazione detenuta dal Comune stesso nel capitale sociale di "PUBLIACQUA S.p.A." descritta in premessa, e ricevendo in cambio del conferimento, a parità di condizioni con tutti i soci conferenti, azioni ordinarie in misura proporzionale alle azioni di PUBLIACQUA S.p.a. conferite;

all'uopo conferisce alla nominata parte procuratrice ogni più ampia facoltà al riguardo, compresa quella di procedere alla nomina dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, e dell'organo incaricato della revisione, di determinare i poteri dell'organo di amministrazione, approvare lo statuto sociale, sottoscrivere l'atto notarile di costituzione con tutti quei patti e quelle condizioni che sono soliti in simili contratti, ivi comprese clausole compromissorie ed arbitrali, porre in essere insomma, anche se qui non specificato tutto quanto si renderà necessario in merito senza che si possa opporre al nominato procuratore difetto di poteri.


Il nominato procuratore è autorizzato ad intervenire allo

stipulando atto costitutivo anche in rappresentanza di  
altre parti costituite. \_\_\_\_\_

Con promessa di averne l'operato per rato e valido e da  
esaurirsi in un unico contesto. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e  
parte di mia mano, da me letto al comparente, che lo  
dichiara conforme alla volontà espressami ed approva, oc-  
cupa tre pagine e parte della quarta di un foglio. \_\_\_\_\_

*Luigi Ferrero*  
*[Signature]*



NOTAIO  
VINCENZO GUNNELLA  
Via Masaccio n. 137 - 50132 FIRENZE  
Tel. 055 500.1900 Fax 055 500.1905

Allegato "H"  
al rep. n. 54.666  
racc. n. 27.133

N. 54.656 di repertorio

Procura speciale.

REPUBBLICA ITALIANA

*Il dis unicus propro deum l'escuturus*  
in Firenze, Via Masaccio 187, nel mio studio.

Avanti di me, Dr. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze,  
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di  
Firenze, Pistoia e Prato, è presente:

- CASINI Francesco, nato a Firenze il giorno 7 ottobre  
1978, domiciliato ove appresso, in qualità di Sindaco del

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

con sede in Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria n.1,  
codice fiscale 01329130486, in esecuzione della delibera  
del Consiglio Comunale del 10 giugno 2021.

Il comparente, della cui identità personale sono certo,  
mi premette le seguenti dichiarazioni:

-- che il Comune di Bagno a Ripoli è titolare di n. 2.912  
azioni ordinarie del valore nominale di 5,16 euro ciascu-  
na, pari ad euro 15.025,92 (quindicimilaventicinque vir-  
gola novantadue) di capitale della società:

"PUBLIACQUA S.p.A.", con sede in Firenze, Via Vil-  
lamagna n.90/c, capitale sociale euro 150.280.056,72, nu-  
mero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze e codi-  
ce fiscale 05040110487;

-- è intenzione del Comune di Bagno a Ripoli di conferire





l'intera suddetta partecipazione al capitale sociale di "PUBLIACQUA S.p.A." in una società per azioni di nuova costituzione, unitamente ad altri soci di parte pubblica, sottoscrivendone il capitale, a parità di condizioni, proporzionalmente alle partecipazioni conferende; \_\_\_\_\_

-- che i soci interessati al conferimento, intendendo avvalersi del disposto dell'art. 2343 ter, secondo comma, lettera b), hanno congiuntamente conferito incarico professionale al dr. Andrea Parenti, affinché, nell'interesse comune di tutti i conferenti stessi, in qualità di esperto indipendente, provveda a redigere la valutazione ivi prevista in ordine ai beni oggetto del conferimento; tutto ciò premesso, il comparente, nei nomi che sopra, mi richiede di ricevere il presente atto pubblico in forza del quale, nei nomi che sopra, nomina procuratore speciale: \_\_\_\_\_

-- MINELLI Enrico, nato a Bagno a Ripoli il giorno 18 ottobre 1984, residente a Calenzano, Via di Macia n.13/A, affinché, agendo in nome e rappresentanza del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Comune di Bagno a Ripoli \_\_\_\_\_

abbia ad intervenire alla costituzione di una società per azioni, il cui capitale verrà interamente sottoscritto da soci di parte pubblica di Publiacqua Spa, mediante conferimento in natura delle azioni da essi detenute nella stessa Publiacqua Spa, secondo la valutazione da effet-

tuarsi ai sensi dell'art. 2343 ter, secondo comma lettera

b) del codice civile, a cura dell'esperto concordemente designato da tutti i conferenti nella persona del dr. Andrea Parenti;

con facoltà di determinarne la denominazione, la sede, il capitale sociale, l'oggetto sociale, la durata e quant'altro, conferendo, come sopra detto, all'atto della sottoscrizione, la partecipazione detenuta dal Comune stesso nel capitale sociale di "PUBLIACQUA S.p.A." descritta in premessa, e ricevendo in cambio del conferimento, a parità di condizioni con tutti i soci conferenti, azioni ordinarie in misura proporzionale alle azioni di PUBLIACQUA S.p.a. conferite;


all'uopo conferisce alla nominata parte procuratrice ogni più ampia facoltà al riguardo, compresa quella di procedere alla nomina dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, e dell'organo incaricato della revisione, di determinare i poteri dell'organo di amministrazione, approvare lo statuto sociale, sottoscrivere l'atto notarile di costituzione con tutti quei patti e quelle condizioni che sono soliti in simili contratti, ivi comprese clausole compromissorie ed arbitrali, porre in essere insomma, anche se qui non specificato tutto quanto si renderà necessario in merito senza che si possa opporre al nominato procuratore difetto di poteri.

Il nominato procuratore è autorizzato ad intervenire allo stipulando atto costitutivo anche in rappresentanza di altre parti costituite. \_\_\_\_\_

Con promessa di averne l'operato per rato e valido e da esaurirsi in un unico contesto. \_\_\_\_\_

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto al comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed approva, occupa tre pagine e parte della quarta di un foglio. \_\_\_\_\_

Francesco Cini  
*[Handwritten signature]*



***Conferimento di azioni  
Publiacqua s.p.a.  
in una società di nuova costituzione***


***Relazione di stima  
ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 2343 ter c.c.***

\*\*\*\*\*

***Dottore Commercialista Revisore legale***

***Andrea Parenti***


***14 giugno 2021***





## INDICE

1.	<b>Premessa</b>	Pag. 3
2.	<b>Oggetto e finalità del conferimento</b>	Pag. 5
2.1	<i>Oggetto e finalità</i>	Pag. 5
2.2	<i>Data di riferimento</i>	Pag. 7
3.	<b>Procedimento di valutazione</b>	Pag. 8
3.1	<i>Metodi di valutazione</i>	Pag. 9
3.2	<i>Analisi dei criteri e dei metodi di valutazione</i>	Pag. 10
3.2.1	Metodi patrimoniali	Pag. 10
3.2.2	Metodi reddituali e finanziari	Pag. 12
3.2.3	Metodi empirici e misti	Pag. 17
3.3	<i>Scelta dei criteri e dei metodi di valutazione</i>	Pag. 19
3.4	<i>Documentazione di riferimento</i>	Pag. 22
4.	<b>Presupposti e condizioni delle considerazioni</b>	Pag. 24
5.	<b>Il bilancio di Publiacqua</b>	Pag. 25
5.1	<i>Situazione patrimoniale di riferimento</i>	Pag. 25
5.2	<i>Il piano economico finanziario</i>	Pag. 26
5.3	<i>I dati della Autorità Idrica Toscana</i>	Pag. 28
5.4	<i>Analisi di comparazione dei dati (PEF vs AIT)</i>	Pag. 29
5.5	<i>Considerazioni</i>	Pag. 30
5.6	<i>Stima valore di conferimento</i>	Pag. 32
6.	<b>Conclusioni</b>	Pag. 35





## 1. PREMESSA.

Il sottoscritto Andrea Parenti, Dottore Commercialista, Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato, nel Registro dei Revisori Legali Numero 65341, Decreto Ministeriale 13/06/1995 in Gazzetta Ufficiale n.46 BIS del 16/06/1995, sulla base dell'incarico conferitogli ai sensi dell'art. 2343 ter codice civile, su mandato congiunto di 33 soggetti giuridici (d'ora in poi anche "Conferenti"), proprietari di **azioni Publica s.p.a.** che intendono conferire per il numero di azioni di seguito elencate:

	Soggetti conferenti	valore nominale	n. azioni
1	Consiag S.p.A.	37.477.828,20 €	7.263.145
2	Comune di Firenze	32.558.186,16 €	6.309.726
3	Comune di Figline Incisa Valdarno	1.667.484,96 €	323.156
4	Comune di Pontassieve	1.570.461,48 €	304.353
5	Comune di Reggello	1.058.512,08 €	205.138
6	Comune di Terranuova Bracciolini	826.874,52 €	160.247
7	Comune di Castelfranco Pian di Sco'	608.596,20 €	117.945
8	Comune di Pelago	551.578,20 €	106.895
9	Comune di Rignano sull'Arno	543.528,60 €	105.335
10	Comune di Vicchio	534.725,64 €	103.629
11	Comune di Rufina	497.067,96 €	96.331
12	Comune di Dicomano	362.985,36 €	70.346
13	Comune di Scarperia e San Piero	182.137,68 €	35.298
14	Comune di Londa	122.235,24 €	23.689
15	Comune di Campi Bisenzio	91.373,28 €	17.708
16	Comune di Barberino di Mugello	91.068,84 €	17.649
17	Comune di Borgo San Lorenzo	91.068,84 €	17.649
18	Comune di Lastra a Signa	91.068,84 €	17.649
19	Comune di Montale	91.068,84 €	17.649
20	Comune di Poggio a Caiano	91.068,84 €	17.649
21	Comune di Prato	91.068,84 €	17.649
22	Comune di Quarrata	91.068,84 €	17.649
23	Comune di Sambuca Pistoiese	91.068,84 €	17.649
24	Comune di Scandicci	91.068,84 €	17.649
25	Comune di Signa	91.068,84 €	17.649
26	Comune di Vernio	91.068,84 €	17.649
27	Comune di San Godenzo	88.752,00 €	17.200
28	Comune di Montemurlo	67.080,00 €	13.000
29	Comune di Barberino Tavarnelle	30.051,84 €	5.831
30	Comune di Bagno a Ripoli	15.025,92 €	2.912
31	Comune di Greve in Chianti	15.025,92 €	2.912
32	Comune di Impruneta	15.025,92 €	2.912
33	Comune di San Casciano Val di Pesa	15.025,92 €	2.912
		<b>79.901.320,32</b>	<b>15.484.752</b>



ha proceduto alla stima del valore di **Publiacqua s.p.a.**, che ha attualmente un **capitale sociale di euro 150.280.056,72, per un totale numero azioni di 29.124.042, del valore nominale 5,16, sulla base dell'ultimo bilancio approvato al 31.12.2020.**


La perizia è finalizzata al conferimento delle azioni Publiacqua da parte dei soggetti che hanno dato l'incarico, in una società di nuova costituzione (d'ora in poi anche "Conferitaria"), **tale conferimento, trasferisce in seno alla società di nuova costituzione oltre il 50 % del capitale sociale di Publiacqua.**

La relazione di stima viene richiesta ai sensi del citato articolo 2343 ter codice civile, per garantire ai terzi l'effettiva consistenza del patrimonio aziendale ai fini della determinazione dell'aumento di capitale sociale della conferitaria sulla base del **critério basato su di una perizia di stima** predisposta da un esperto indipendente finalizzato ad accertare che il conferimento in natura possa essere effettuato per un **valore non superiore** a quello *"risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento"*.

In dipendenza di quanto fin qui esposto, il sottoscritto perito ha provveduto ad effettuare una ricognizione globale dei vari elementi costituenti il bilancio di Publiacqua s.p.a., per arrivare a determinare il valore delle azioni da conferire, avvalendosi anche di propri collaboratori.

Il sottoscritto dichiara di essere indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società o dai soci che esercitano individualmente il controllo sui soggetti conferenti o sulla società non avendo nessun incarico in organi di controllo dei medesimi, ne rapporti economici in grado di minarne l'indipendenza e di avere adeguata e comprovata professionalità in tema di conferimenti.

Quanto sopra premesso e tenuto conto di quanto richiamato nei successivi punti di questa relazione, i risultati cui si perviene in perizia non possono essere assunti per finalità diverse da quelle specificate nel presente incarico.





## 2. OGGETTO E FINALITA' DEL CONFERIMENTO.

### 2.1 OGGETTO E FINALITA'.

La finalità dell'incarico è quella di analisi di dati ed informazioni relative ai fattori che possono influenzare la determinazione del valore delle azioni possedute dai "Conferenti" in Publiacqua Spa, pari ad un totale di n° 15.484.752 azioni per nominali euro 79.901.320,32, su un capitale sociale di euro 150.280.056,72, per un totale numero azioni di 29.124.042, del valore nominale 5,16, sulla base dell'ultimo bilancio approvato al 31.12.2020; la valutazione ai sensi dell'art. 2343 ter codice civile è effettuata nel contesto di un conferimento in una società di nuova costituzione, dove i soci pubblici conferenti vengono a conferire azioni Publiacqua spa, con l'obiettivo di raggiungere in seno alla nuova società oltre il 50 % del capitale sociale di Publiacqua, per detenere il controllo tramite un unico soggetto giuridico.

La relazione di stima ai sensi dell' articolo 2343 ter codice civile, è effettuata per garantire ai terzi l'effettiva consistenza del patrimonio aziendale ai fini della determinazione della sottoscrizione del capitale sociale della conferitaria, sulla base del criterio esposto in una perizia di stima predisposta da un esperto indipendente finalizzato ad accertare che il conferimento in natura possa essere effettuato per un valore non superiore a quello "risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento".

L'operazione di conferimento, ha per oggetto la Società **Publiacqua**, che svolge la propria attività nel Settore Idrico Integrato (SII), dove opera in qualità di gestore nell'ex Ambito Territoriale Ottimale n° 3 Medio Valdarno della Toscana, in applicazione del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norma che ha ripreso in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato, gran parte del disposto originariamente disciplinato dalla Legge 36/94 (cd Legge Galli). L'attività viene svolta nella sede di Firenze (Via Villamagna, 90/C) e nelle sedi secondarie di Firenze (Via De Sanctis, 49/51) – Prato (Via del Gelso, 15) – Pistoia (Via Mattcotti, 45) – San Giovanni Valdarno (Via C.E. Gadda, 1) – Borgo San Lorenzo (P.le Curtatone e Montanara, 29) – San Casciano Val di Pesa (Via Morrocchesi, 50/A), oltre ad altre 23 sedi locali.





L'attività di **Publiacqua** è regolata sulla base di una **Convenzione con l'Autorità Idrica Toscana**, Conferenza territoriale n.3 Medio Valdarno, aggiornata con le delibere di cui alla assemblea n°2 del 2021, che prevede all'articolo 3 la seguente durata della convenzione:

**Art. 3 Durata della Convenzione (Art. 5 Convenzione Tipo)**

1. *Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano l'economico-finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento, fissata in anni 20 decorrenti dal 1 gennaio 2002, è stata successivamente modificata con deliberazione di Assemblea n.2 del 5 marzo 2021 in anni 23 e scadenza al 31 dicembre 2024, salvo quanto disposto agli articoli 39, 40, 41, 46 e 47.*

2. *Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, nei seguenti casi:*

a) *nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11, come modificato dall'art. 1, comma 609, della L. 23.12.2014 n. 190;*

b) *mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore subentrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità e della presente convenzione.*

3. *Nei casi di cui al comma 2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'Autorità. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione – unitamente agli atti convenzionali aggiornati – ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.*

4. *La durata dell'affidamento può essere estesa anche in applicazione delle norme di cui all'art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 133/2014 convertito dalla L. n. 164/2014.*





Il progetto complessivo di conferimento nella società che verrà a costituirsi, tramite l'aggregazione delle azioni Publiacqua utilizzate quale sottoscrizione del capitale sociale della costituenda società a controllo pubblico, prevede che la società potrà avere come soci i Comuni, la Città Metropolitana di Firenze e le Province della Regione Toscana, gli enti pubblici, gli enti pubblici economici, le società di capitali ad integrale partecipazione pubblica.

L'oggetto sociale sarà esclusivamente l'esercizio, per conto dei soci, delle attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società c/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento con lo scopo - a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione od obbligo di:

a. *assicurare omogeneità, unitarietà e continuità nella gestione delle società partecipate;*

b. *esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo;*

c. *coordinare le partecipate, nelle aree interessate dai propri servizi, anche in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in merito a tutte le politiche per lo svolgimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale;*

d. *coordinare le partecipate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori dei settori ricompresi nell'oggetto sociale allo scopo di favorire e sviluppare l'integrazione migliorando l'economicità complessiva della filiera.*

## **2.2 DATA DI RIFERIMENTO.**

Le considerazioni espresse sulle azioni oggetto di conferimento, si riferiscono al **bilancio al 31.12.2020 di Publiacqua spa**, approvato dai soci che evidenzia un **patrimonio netto di euro 283.106.175** comprensivo di un **risultato di esercizio di euro 25.427.371.**

La relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31.12.2020, emessa dal revisore indipendente KPMG s.p.a. in data 13 aprile 2021 non esprime rilievi.





### 3. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE.

La scelta del procedimento e delle metodologie da adottare nello svolgimento di ogni valutazione è in funzione delle caratteristiche dell'oggetto di valutazione (es. azienda o società) e degli obiettivi della valutazione stessa.

In questo specifico caso, concorrendo più soggetti al conferimento del medesimo bene "azioni", tutti i conferenti devono far riferimento ad un unico valore delle azioni conferite.

Nel caso di conferimenti in natura in società, l'art. 2343 ter del codice civile richiede che l'esperto, cui la conferente ha dato l'incarico per l'effettuazione della stima del ramo di azienda oggetto di conferimento, predisponga una relazione giurata contenente *"la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo"*.

La finalità della stima, secondo la norma riportata, è quella di garantire l'esistenza e l'entità del patrimonio nella misura stabilita in perizia, in quanto la società conferitaria è chiamata a rispondere delle obbligazioni sociali esclusivamente con il proprio patrimonio.

Il perito deve uniformare il proprio operato a tali norme, le quali mirano a tutelare gli interessi dei terzi, creditori sociali o comunque interrelati con la società conferitaria, e degli eventuali futuri acquirenti delle azioni della conferitaria.

Come è noto non esistono formule o regole definite cui attenersi per effettuare valutazioni di aziende o di parti di esse; la dottrina e la prassi professionale hanno tuttavia sviluppato criteri (e metodologie) che riscontrano generale accettazione presso gli operatori.

Questi criteri si differenziano tra loro in quanto pongono l'enfasi su aspetti diversi dell'azienda o bene da valutare; essi, inoltre, seppure corretti sotto il profilo concettuale, presentano problemi peculiari nella loro applicazione pratica, derivanti dalla corretta identificazione delle variabili essenziali delle formule applicabili.





I metodi di valutazione debbono essere pertanto opportunamente scelti, a seconda della natura e delle caratteristiche dell'azienda o bene da valutare, nonché delle finalità della valutazione stessa; nel caso di specie le "azioni" sono rappresentative del valore di una società, quindi il loro valore unitario è rapportato al valore società.

Prima di illustrare i metodi che si è scelto di adottare nel caso in questione, riteniamo opportuno indicare brevemente i caratteri fondamentali di quelli che vengono comunemente proposti dalla dottrina e dalla prassi professionale prevalente.

### 3.1 METODI DI VALUTAZIONE

I principali metodi di valutazione definiti in dottrina ed usati nella prassi per valutare una società / azienda sono:

- Metodi patrimoniali
- Metodo reddituale
- Metodo finanziario
- Metodi di borsa
- Metodi empirici
- Metodi misti



di seguito sono esposte le principali caratteristiche dei metodi citati.

#### *Metodi patrimoniali*

Secondo i metodi patrimoniali il valore è il risultato di una valutazione a valori correnti (di mercato o di stima), in ipotesi di continuità di gestione di tutte le attività materiali ed immateriali (nei casi in cui esse possano essere determinate singolarmente), debitamente diminuite di tutte le passività. Questi metodi forniscono un'indicazione della solidità patrimoniale di un'azienda, prescindendo dall'aspetto reddituale della stessa. Giova sottolineare che tali metodi – che si fondano sul principio della valutazione analitica dei singoli elementi che compongono l'attivo ed il passivo dello Stato Patrimoniale di un'azienda – possono essere di tipo "semplice" (laddove all'attivo vengono valutati unicamente i beni materiali oltre ai crediti ed alla liquidità) e di tipo "complesso" (laddove, al contrario, si provvede alla valutazione, in aggiunta alle poste individuate dal metodo "semplice", anche di alcuni beni immateriali, quali know-how e avviamento).





### ***Metodi reddituali***

I metodi reddituali ravvisano nella capacità reddituale l'elemento fondamentale ai fini della valutazione. Tali metodi trovano spesso applicazione nelle aziende commerciali e di servizi, o qualora gli aspetti reddituali siano prevalenti rispetto a quelli patrimoniali.

### ***Metodi finanziari***

I metodi finanziari, nella loro applicazione teorica, si basano sul presupposto che il valore di un'azienda sia rappresentato dalla somma algebrica del valore attuale dei flussi di cassa che la stessa sarà in grado di generare nel futuro. Tali metodi trovano spesso applicazione in quei casi in cui sono disponibili proiezioni economiche e patrimoniali di medio-lungo termine esaustive, complete ed affidabili.

### ***Metodi di Borsa***

I metodi di Borsa consistono nel riconoscere all'azienda un valore pari a quello attribuitole dal mercato borsistico, a prescindere dagli effettivi valori patrimoniali e reddituali. Tali metodi possono essere utilizzati anche per la valutazione di aziende con titoli non quotati, ma che abbiano caratteristiche assimilabili ad aziende quotate.

### ***Metodi empirici***

I metodi empirici si basano su grandezze che mutano di caso in caso (appunto grandezze empiriche) e che, per l'industria, possono individuarsi nel fatturato e nel numero di unità produttive, per le banche nella raccolta e nel numero degli sportelli, per le aziende di servizi nel portafoglio clienti etc.

### ***Metodi misti***

I metodi misti considerano la dimensione e la struttura del patrimonio dell'azienda e la redditività media attesa, tenendo conto, per la determinazione della redditività, sia del trend storico, sia di quello prospettico.

## **3.2 ANALISI DEI CRITERI E DEI METODI DI VALUTAZIONE.**

### **3.2.1 Metodi patrimoniali**



*Handwritten signature*



I metodi patrimoniali puri (semplici), generalmente sono idonei ad offrire una valutazione complessiva statica di un'azienda. Peraltro solo in specifiche ipotesi tali metodi sono di per sé autonomi e sufficienti, sotto il profilo metodologico e funzionale, per completare la valutazione dell'azienda considerata.

Tale assunto si verifica sia nel caso di valutazione delle cosiddette "società - contenitori", vale a dire di quelle società che sono detentrici di beni (siano essi partecipazioni ovvero fabbricati ed altri immobilizzazioni) ma che nulla aggiungono alla capacità di flusso ed ai rischi incorporati negli assets di cui sono titolari (in modo particolare, delle società holding pure e delle società immobiliari pure che si limitano alla gestione degli immobili in proprietà) sia nelle ipotesi nelle quali il valore complessivo degli elementi patrimoniali non varia notevolmente con il variare della presunta capacità di reddito dell'azienda oggetto di valutazione.

In queste ipotesi le valutazioni che producono un effetto sostanziale per individuare il valore della società, infatti, riguardano le minusvalenze e plusvalenze rispetto ai valori contabili.

Il metodo patrimoniale complesso è basato sul principio dell'espressione a valori correnti dei singoli componenti attivi e passivi che formano il patrimonio aziendale ovvero, nel caso di specie, il patrimonio del singolo ramo di azienda oggetto di conferimento.

Con specifico riferimento ai componenti attivi, il processo valutativo fa riferimento ai beni materiali ed immateriali che risultano dalla situazione contabile della società.

La valutazione di un'azienda con il metodo patrimoniale complesso richiede un accurato esame di tutti gli aggregati del patrimonio, i quali vengono espressi in base a criteri di valutazione che, per la maggior parte, differiscono da quelli normalmente utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio di una società in normale funzionamento.

Il metodo conduce alla determinazione del cosiddetto "Capitale Netto Rettificato" (K) in presenza di beni immateriali il quale è generalmente definito dalla somma algebrica tra il capitale netto contabile (C), le plusvalenze (P) e le minusvalenze (M) accertate e il valore attribuito ai beni immateriali (I) eventualmente non contabilizzati. Pertanto la formula generalmente adottata per determinare K è la seguente:

$$K = C + [(P1 + P2 + \dots) - (M1 + M2 + \dots)] + I$$

11





I principali criteri di valutazione normalmente utilizzati per ottenere una situazione patrimoniale rettificata possono essere così sintetizzati, con riferimento ad una impresa con le caratteristiche di quella in esame:

- i beni strumentali sono valutati in base al costo di ricostruzione a nuovo, inteso come il costo necessario per costruire o acquistare gli stessi beni basandosi su tecnologie e materiali correnti, ed in modo tale che essi siano in grado di sostituire quelli attualmente in uso presso l'azienda, mantenendo la medesima capacità produttiva e la stessa resa. Una volta stimato il costo di ricostruzione a nuovo si procede ad una serie di rettifiche atte a riflettere il deperimento fisico, l'obsolescenza tecnologica e quella funzionale;
- i crediti ed i debiti sono esposti al valore netto di presunto realizzo od estinzione, attualizzando eventuali crediti/debiti a lunga scadenza, tenendo inoltre conto, per i debiti gravati da interessi, del livello dei tassi corrisposti agli enti finanziatori;
- per i fondi accesi alle spese future, al trattamento di fine rapporto ed a passività potenziali, ne viene valutata la congruità e la pertinenza.

Come già precisato, oltre ad adottare i criteri testé esposti, può essere data una valorizzazione anche ai beni immateriali a prescindere dal loro trattamento contabile.

### 3.2.2 Metodi reddituali e finanziari

I metodi reddituali e finanziari, nella loro applicazione teorica, si basano sul presupposto che il valore di un'azienda sia rappresentato dalla somma algebrica del valore attuale dei redditi o dei flussi di cassa che la stessa sarà in grado di generare nel futuro. Tali metodi trovano spesso applicazione in quei casi in cui sono disponibili proiezioni economiche e patrimoniali di medio-lungo termine esaustive, complete ed affidabili. I metodi finanziari, nella loro applicazione teorica, si basano sul presupposto che il valore di un'azienda sia rappresentato dalla somma algebrica del valore attuale dei flussi di cassa che la stessa sarà in grado di generare nel futuro.

In genere l'esplicitazione di questi metodi determina una riclassificazione del conto economico sulla base del criterio di evidenza dei margini più significativi:

- **valore aggiunto:** dato dalla differenza tra valore della produzione e costi per acquisto di materie prime (al netto della variazione rimanenze materie prime), servizi,





godimento beni di terzi, e oneri diversi di gestione, identifica qual è il margine che residua all'azienda al netto dei costi dei fattori produttivi, senza considerare costi del personale e ammortamenti. A sua volta tale margine può essere interpretato come la ricchezza che, successivamente al momento della produzione, potrà essere distribuita fra tutti i partecipanti all'attività economica svolta nell'ambito aziendale;

- **margine operativo lordo (EBITDA):** questo margine, dato dalla differenza tra valore aggiunto e costi del personale, è molto significativo: esso può essere considerato quasi un flusso di cassa operativo (nel caso in cui tutti i ricavi e i costi operativi venissero incassati e pagati, il flusso di cassa generato dalla gestione operativa sarebbe proprio il margine operativo lordo) e rapportato al fatturato indica la capacità dell'azienda di autofinanziarsi;

- **risultato operativo netto (EBIT):** sottraendo all'EBITDA gli ammortamenti e gli accantonamenti si ottiene questo margine che esprime la redditività operativa dell'azienda, ovvero il risultato che è in grado di generare con la sola gestione caratteristica, senza tenere in considerazione aspetti finanziari, straordinari e fiscali;

- **reddito corrente:** determinato dalla differenza tra EBIT e gestione finanziaria, esprime la redditività aziendale senza considerare le componenti non ricorrenti, ovvero le poste straordinarie.

I metodi finanziari prendono poi in esame il rendiconto finanziario che è un documento che le aziende non devono predisporre obbligatoriamente, visto che ancora non è richiesto dal Codice Civile e dai Principi contabili nazionali, ma è in realtà un documento molto significativo, che consente di capire se l'azienda ha generato cassa nel corso dell'ultimo esercizio e quali sono in particolare all'interno dell'azienda le gestioni che hanno creato o assorbito cassa.

Il rendiconto finanziario analizza quindi i seguenti flussi di cassa:

- flussi di cassa generato dalla gestione operativa; un valore positivo di questo flusso indica che l'azienda è in grado di generare cassa con l'attività operativa; un valore negativo è un dato preoccupante perché significa che l'azienda brucia cassa con l'attività caratteristica e sarà quindi costretta a riequilibrare la propria struttura finanziaria ricorrendo all'indebitamento bancario o dismettendo immobilizzazioni; il flusso di cassa operativo può assumere valori negativi, ad esempio, in caso di ridotta marginalità operativa e di incrementi significativi del capitale circolante;







- flussi di cassa generato dagli investimenti: questo flusso di cassa può essere negativo per quelle società che investono molto in capitale immobilizzato e quindi ogni anno, ad esempio, devono acquistare nuovi impianti o rinnovare quelli già esistenti;
- flusso di cassa generato dai finanziamenti: il flusso di cassa generato a questo livello può essere positivo nel caso in cui la società abbia contratto finanziamenti nel corso dell'anno e negativo se la società ha ridotto l'indebitamento finanziario rimborsando, ad esempio, le quote di un mutuo acceso in esercizi precedenti.
- Al flusso di cassa dopo i finanziamenti vengono aggiunti/sottratti i risultati della gestione finanziaria (composta ad esempio da interessi ed oneri corrisposti alle banche, proventi finanziari da partecipazioni) e della gestione straordinaria, in modo tale da ottenere il flusso di cassa netto ovvero quanta cassa è stata prodotta o assorbita complessivamente nell'esercizio analizzato.

I flussi finanziari futuri debbano risultare da budget/previsioni basati su presupposti ragionevoli e sostenibili che coprano un orizzonte temporale massimo di cinque anni. Le proiezioni dei flussi finanziari successivi al periodo coperto dall'orizzonte temporale previsto da tali budget/previsioni devono essere determinate sulla base di un tasso di crescita stabile, calante o addirittura negativo, a meno che un tasso crescente possa essere giustificato da validi motivi.


Il tasso di attualizzazione deve essere il tasso al lordo delle imposte che rifletta le valutazioni correnti di mercato:

1. del valore temporale del denaro;
2. dei rischi specifici dell'attività.

Il tasso di attualizzazione deve quindi riflettere il rendimento che gli investitori richiederebbero se si trovassero nella situazione di dover scegliere un investimento che generasse flussi finanziari di importi, tempistica e rischio equivalenti a quelli derivanti dall'attività oggetto di analisi.

La corretta determinazione del tasso fa in genere riferimento alla teoria del CAPM e al WACC; inoltre il rispetto della coerenza tra flussi finanziari futuri e tasso di attualizzazione di tali flussi richiede l'analisi dei seguenti aspetti:

- inflazione: se il tasso di attualizzazione include l'effetto degli aumenti dei prezzi imputabili all'inflazione generale, i flussi finanziari futuri sono stimati al loro valore





nominale. Nel caso in cui, al contrario, il tasso di attualizzazione escludesse l'effetto degli aumenti dei prezzi imputabili all'inflazione generale, i flussi finanziari futuri andrebbero stimati al loro valore reale;

- fiscalità: il tasso di attualizzazione va determinato al lordo delle imposte, per tale motivo anche i flussi finanziari futuri dovranno essere calcolati al lordo degli effetti fiscali.

**Il costo medio ponderato del capitale (WACC).** I flussi finanziari individuati sono quelli di natura operativa, destinati alla remunerazione di tutti i fornitori di capitale, azionisti e terzi, per la stima del tasso di attualizzazione al "costo medio ponderato del capitale" e a "tecniche valutative quale il Capital Asset Pricing Model". Il Costo medio ponderato del capitale (WACC) è definito come segue.

$$WACC = w_e i_e + w_d i_d (1-t)$$

dove i simboli assumono il seguente significato:

- $w_e$  Peso attribuito al capitale proprio;
- $w_d$  Peso attribuito al capitale di terzi (debiti onerosi);
- $i_e$  Costo del capitale proprio;
- $i_d$  Tasso di interesse medio sul capitale di terzi (debiti onerosi);
- $t$  aliquota fiscale;



Stando alle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale Ragionieri nel documento "Guida all'applicazione dell'Impairment Test dello IAS 36" sulla base della seguente formula:

$$WACC' = WACC / (1-t)$$

dove i simboli assumono il seguente significato:

- $WACC'$  Tasso al lordo delle imposte
- $WACC$  Tasso al netto delle imposte
- $t$  aliquota fiscale;

Il procedimento di stima del costo del capitale proprio *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), è comunemente definito come il rendimento medio atteso dal capitale di rischio investito nell'impresa, ossia il costo opportunità del capitale azionario dell'impresa considerata.





Secondo le indicazioni fornite dalla dottrina e dalla prassi professionale, la stima del costo del capitale proprio  $i_e$  è effettuata sulla base del *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), che trova espressione nella seguente formula:

$$i_e = r_f + \beta \cdot (r_m - r_f)$$

dove:

$r_f$  rappresenta il rendimento reale di un portafoglio a rischio nullo. La prassi valutativa, in relazione alle oggettive difficoltà insite nella costruzione di un simile portafoglio, è solita far riferimento al rendimento medio dei titoli di stato a medio/lungo termine;

$r_m$  rappresenta il rendimento atteso del portafoglio di mercato, contenente quindi tutti i titoli presenti sul mercato;

$(r_m - r_f)$  rappresenta quindi il *premio per il rischio di mercato*;


$\beta$  è un indice che misura la sensibilità globale dei prezzi di un titolo alle variazioni generali del mercato nel suo complesso; è pertanto indicativo del rischio sistematico o di mercato del titolo azionario considerato.

In sintesi, diremo che un  $\beta > 1$  è indicativo di un titolo "aggressivo", che si muove cioè nella stessa direzione del mercato ma con un'intensità maggiore; come tale è indice di un titolo maggiormente esposto a possibili oscillazioni dei rendimenti, quindi rischioso. Viceversa, titoli con  $\beta < 1$  sono considerati "conservativi" in quanto contraddistinti da una propensione all'oscillazione minore rispetto a quella del mercato nel suo complesso, come tale è indice di un rischio inferiore a quello complessivo di mercato.

#### Costo del capitale di terzi

Il costo del capitale di debito  $i_d$  della Società, da utilizzare ai fini del calcolo del **WACC**, è pari al tasso medio del capitale di terzi (tasso medio sui debiti onerosi esclusi dal calcolo dei flussi finanziari unlevered)  $i_d$ , tenendo conto della deducibilità fiscale degli interessi passivi.

#### Struttura finanziaria della Società



*Handwritten signature*



I tassi sopra definiti, rappresentando il costo opportunità di tutte le componenti del capitale, azionario e di debito, devono essere ponderati in relazione alla struttura finanziaria della Società.

Ai fini della stima della struttura finanziaria della Società, ossia della definizione dei pesi  $w_e$  e  $w_d$ , diversi approcci alternativi sono proposti dalla dottrina e dalla prassi professionale. In particolare, i pesi possono essere determinati sulla base di diversi approcci:

◇ Struttura finanziaria della Società alla data di riferimento della valutazione, utilizzando i valori di mercato del capitale proprio e del capitale di terzi. Tale approccio si basa sull'ipotesi che l'attuale struttura finanziaria della Società sia rappresentativa della composizione tendenziale del capitale;

◇ Struttura finanziaria prospettica della Società. Questa può essere a sua volta definita sulla base di:

- Valori medi di mercato del capitale proprio e del capitale di terzi, rilevati sulla base di un campione di imprese comparabili. Tale approccio si fonda sul presupposto che la struttura finanziaria della Società si allineerà a quella dei suoi *competitors*;
- Valori medi del capitale proprio e del capitale di terzi previsti dal management della Società ed incorporati nelle ipotesi di piano. Secondo tale approccio, vengono fatte previsioni esplicite sulla composizione prospettica del capitale della Società.

La complessità di applicazione dei metodi finanziari, legata alla variabilità delle previsioni e della variabilità di tutti gli elementi presi in esame per la sua esplicitazione, determinano una sua applicazione soprattutto in sede di valorizzazione delle aziende ai fini di compravendite o valutazioni finalizzate alla quotazione o di *impairment test* per le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali che sono obbligate, nei casi previsti dallo IAS 36, a svolgere un *Impairment Test* sulle attività iscritte a bilancio.

### 3.2.3 Metodi empirici e misti

Per quanto riguarda i metodi di valutazione empirici, si osserva come l'utilizzo di tali metodologie, basate su formule pratiche atte a valorizzare, risulti strettamente legata alla disponibilità di aggiornate informazioni in merito a trattative di compravendita relative ad aziende analoghe a quella che detiene i beni oggetto di valutazione.





I criteri empirici sono basati sull'osservazione e sulla valutazione dei prezzi espressi dal mercato per transazioni aventi per oggetto beni analoghi e che presenta un metodo nelle due diverse versioni del Tasso di Royalty Comparabile o dei Multipli di Mercato.

I metodi di Borsa consistono nel riconoscere all'azienda un valore pari a quello attribuitole dal mercato borsistico, a prescindere dagli effettivi valori patrimoniali e reddituali. Tali metodi possono essere utilizzati anche per la valutazione di aziende con titoli non quotati, ma che abbiano caratteristiche assimilabili ad aziende quotate. Si fondano sull'analisi della relazione esistente, per un campione di aziende quotate similari all'azienda oggetto di valutazione, tra l'andamento dei prezzi di borsa ed alcuni parametri economico patrimoniali (es. ricavi, EBIT, EBITDA, patrimonio netto, etc.).

I criteri misti assumono più metodi, anche come loro media, prendendo talvolta in considerazione criteri analitici fondati sull'esame e sulla valutazione di una serie storica di dati e possono assumere diversi approcci nella valutazione di singoli assets:

Metodo del costo nelle sue due versioni del Costo Storico Residuale e del Costo di Riproduzione;

Metodo economico nelle versioni dei Risultati Differenziali o del Costo della Perdita;

Più in dettaglio, i metodi di valutazione analitica di comune utilizzo nella pratica aziendale sono i seguenti:

- determinazione del valore residuo dei costi effettivamente sostenuti per l'ottenimento dei beni (Metodo del Costo Storico);
- attualizzazione dei costi da sostenere per riprodurre i medesimi beni (Metodo del Costo di Riproduzione);
- attualizzazione dei redditi differenziali conseguibili per effetto del possesso dei beni (Metodo dei Risultati Differenziali);
- attualizzazione delle perdite che si subirebbero nell'ipotesi di cessione dei beni (Metodo del Costo della Perdita).

Il primo procedimento è basato sull'individuazione dei costi sostenuti in passato, contabilizzati o meno, per la creazione del bene immateriale e nella loro espressione a prezzi correnti, al netto del deperimento nel frattempo intervenuto.

Il secondo procedimento si basa sulla stima dei costi da sostenere per sostituire ovvero creare nuovamente il bene oggetto di valutazione; in tale ipotesi il valore si ottiene



quindi stimando l'investimento complessivo necessario per ottenere tutti quei benefici che il bene esistente è in grado di offrire in via immediata.

Con il terzo procedimento vengono quantificati i particolari vantaggi offerti dal bene oggetto di stima isolando, per quanto possibile, i risultati differenziali conseguibili per effetto del possesso del bene ed attualizzandone la consistenza economica.

Il procedimento in esame è di difficile applicazione in quanto comporta la necessità di individuare ricavi e costi di pertinenza del bene immateriale o materiale preso in considerazione.

Il quarto procedimento consiste nel calcolare il costo che dovrebbe sopportare il soggetto che si privi del bene; tale costo viene generalmente espresso in termini di contrazione dei margini di contribuzione e di incremento dei costi necessari per far fronte, entro un certo periodo di tempo, alle difficoltà originate da tale perdita.

\*\*\*\*

Le considerazioni svolte illustrando i criteri che possono essere adottati per effettuare la valutazione delle aziende evidenziano come la stima di tali beni risulti estremamente complessa e presenti in generale, notevoli difficoltà, specie se associati a valutazioni di carattere reddituale e finanziario, che per loro natura si basano o su trend storici o su previsioni di budget che per loro insita caratteristica potrebbero essere non ripetibili o non conseguiti secondo le previsioni.

### 3.3 *SCelta DEI CRITERI E DEI METODI DI VALUTAZIONE.*

Sulla base di quanto riportato nei paragrafi 3.1 e 3.2, in relazione alle caratteristiche, della operazione nel suo complesso, quindi dell'attività svolta da **Publicacqua** e della concessione sulla base della quale la società svolge la sua attività, ritengo che il **metodo patrimoniale** sia il più consono ai fini della determinazione del capitale economico delle predette azioni, in quanto il patrimonio è l'elemento obiettivo per esprimere il valore delle azioni di una società che opera in concessione, dal momento che i valori patrimoniali sono soggetti ad un regolamento stabilito dall'**art. 40 - Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente (Art. 13 Convenzione Tipo)** che prevede:



Handwritten signature or initials.



1. L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
  2. L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
  3. L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
  4. L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'Autorità, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
  5. Il valore di rimborso che dovrà essere riconosciuto al Gestore è calcolato sulla base del Valore Netto Contabile Regulatorio al termine della concessione. A tale valore dovranno essere aggiunti la valorizzazione delle partite pregresse e dei conguagli, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori e il recupero dell'onere fiscale sostenuto dal Gestore uscente sulla componente FONI, per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti, realizzati con le risorse generate dalla menzionata componente, la cui vita utile non è determinata al momento della scadenza dell'affidamento, salvo la necessità di conguaglio, da verificare dopo che sia stato definitivamente chiuso il bilancio dell'ultimo anno di convenzione.
- Detti importi vengono, infine, rivalutati, ove ciò sia conforme alla normativa vigente al momento della scadenza dell'affidamento, in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite. Le modalità di tale rivalutazione sono





definite dall'Autorità in coerenza col sistema tariffario vigente al momento della scadenza dell'affidamento.

6. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'Autorità entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'Autorità tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

7. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

8. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza Convenzione di affidamento rimesse all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

9. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unicamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti. L'ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestite dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo







La scelta del metodo patrimoniale è effettuata anche in considerazione della finalità della operazione, onde prudentemente valutare le azioni in funzione di una sottoscrizione di *aumento di capitale sociale*, che:


- **da un lato** deve fornire *“l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo,”* per garantire ai terzi l’effettiva consistenza del patrimonio aziendale;
- **dall’altro** fornire ai Soci della conferitaria, gli elementi per stabilire il valore equo di trasferimento nella determinazione del capitale sociale e sovrapprezzo corrispondente al conferimento medesimo ad una determinata data.

Va inoltre tenuto presente che il contesto di tale operazione, non ha come finalità la variazione della titolarità delle azioni in funzione di una vendita, ma bensì la creazione di un soggetto che casomai sia in grado di ampliare il possesso/ gestione del contenuto aziendale di Publiacqua spa.

In ragione di quanto sopra espresso le variazioni economiche che si determineranno nella società Publiacqua da ora fino alla fine della concessione 31.12.2024, influenzeranno il conto economico, quindi il risultato d’esercizio che in quota parte si riverserà sui Soci della società oggetto di costituzione (conferitaria).

L’obiettivo è quindi quello di stabilire se ragionevolmente l’attuale patrimonio contabile è rappresentativo del valore della società, la quale al termine della concessione vedrà la possibilità di monetizzare l’attivo investito sulla base dei criteri indicati dalla **convenzione idrica all’articolo 40**.

L’indagine quindi deve appurare se il patrimonio netto attuale, non subirà decrementi per effetto di contabilizzazioni che non rispecchino il *“fair value”* delle componenti aziendali, alla data del 31.12.2020; inoltre non essendo la finalità una cessione, non è necessario individuare un avviamento legato alla redditività dei prossimi esercizi in quanto, il risultato dei medesimi verrà attribuito alle azioni nella medesima percentuale di possesso *“ultimo”* al netto di eventuali effetti fiscali.




### **3.4 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.**

Ai fini della determinazione del valore corrente teorico delle azioni Publiacqua lo scrivente ha utilizzato la seguente documentazione principale:



- ◇ Bilancio al 31.12.2019 ed al 31.12.2020 della società Publiacqua s.p.a., con relazione dei sindaci e della società di revisione prive di eccezioni.
- ◇ Piano economico finanziario (P.E.F.) redatto dalla società Publiacqua con riferimento agli anni dal 2021 al 2024 redatto dalla medesima al fine di ottenere dal sistema creditizio finanziamenti da restituire integralmente entro il 31.12.2024.
- ◇ Le informazioni ottenute dalla **l'Autorità Idrica Toscana**, Conferenza territoriale n.3 Medio Valdarno relative al **valore di rimborso** che dovrà essere riconosciuto al Gestore Publiacqua, **calcolato sulla base del Valore Netto Contabile Regolatorio al termine della concessione**, stimato sulla base degli investimenti effettuati e su quelli da effettuare fino al termine della concessione.

\*\*\*\*





#### 4. PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DELLE CONSIDERAZIONI.

Lo scrivente dichiara che le considerazioni sono subordinate a questi presupposti ed a queste condizioni limitatrici di seguito espressi.

1. La finalità delle considerazioni è quella di pervenire alla valutazione del valore delle azioni di Publiacqua alla chiusura del bilancio 2020; non si esclude che, ove intervengano distribuzioni di dividendi o fatti relativi all'esercizio 2021 ancora non noti o modifiche legislative o concessorie, le considerazioni sarebbero potuto risultare diverse da quello che potrebbe essere determinato in una perizia fatta in epoca successiva.
2. Sono stati effettuati riscontri contabili e verifiche di dati sul bilancio di Publiacqua spa, nella misura ritenuta necessaria al caso e sono stati richiesti ed esaminati documenti di carattere generale utili ad acquisire le informazioni di base.
3. L'attribuzione di valore sottintende le condizioni di mercato quindi politiche, sociali ed economiche, in essere al momento. Esclude quindi la eventualità ed i conseguenti effetti di sovvertimenti politici, sociali, economici, atmosferici estesi o a carattere locale, protratti nel tempo e di cambiamenti legislativi significativi.
4. Perimenti la valutazione è stata effettuata alla luce di elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili; non si tiene conto della possibilità del verificarsi di eventi esterni di natura straordinaria o non prevedibile, ad esempio la modifica del periodo concessorio; l'incarico affidato al sottoscritto non ha previsto lo svolgimento di attività specifiche di "due diligence", né di revisione contabile sui bilanci della società, né verifiche o accertamenti circa l'eventuale sussistenza di passività di natura fiscale, contrattuale, previdenziale, al di fuori di quanto riportato nei bilanci stessi che sono comunque soggetti a revisione legale da parte di società di revisione; la responsabilità della veridicità, completezza, accuratezza dei documenti, dei dati e delle informazioni utilizzate ricade, quindi, unicamente sulla società Publiacqua spa che li ha forniti.
5. La relazione non è finalizzata ad esprimere alcuna opinione relativamente al valore strategico del progetto sottostante, né a fornire un parere sul valore delle azioni conferite in ipotesi diversa da quella del conferimento in una nuova società a totale controllo pubblico.





## 5. IL BILANCIO DI PUBLIACQUA

### 5.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO.

La situazione patrimoniale relativa agli elementi attivi e passivi, con riferimento al **31 dicembre 2020**, presenta un patrimonio netto di **euro 283.106.075** comprensivo dell'utile di esercizio 2020 di euro 25.427.371, è la seguente:

Attività		Passività	
Immobilizzazioni immateriali	336.783.952	Fondi per rischi ed oneri	12.710.766
Immobilizzazioni materiali	164.505.232	Trattamento fine rapporto	5.165.285
Immobilizzazioni finanziarie	618.503	Debiti verso banche	197.591.702
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>501.907.687</b>	Acconti	31.019.721
Rimanenze	998.174	Fornitori	60.621.823
Crediti commerciali (1)	134.924.112	debiti verso collegate	8.326.093
Crediti imposte anticipate	10.926.242	Debiti altri	32.612.844
Crediti altri (2)	20.064.266	<b>Totale passività</b>	<b>348.048.234</b>
<b>Totale attività non immobilizzate</b>	<b>166.913.454</b>	<b>Ratei e risconti (3)</b>	<b>60.904.873</b>
Disponibilità	22.583.990	Capitale sociale	150.280.057
<b>Ratei e risconti</b>	<b>654.051</b>	Riserve ed utili	132.826.018
-	-	<b>Patrimonio netto</b>	<b>283.106.075</b>
<b>Totale Attività</b>	<b>692.059.182</b>	<b>Totale P.N. e Passività</b>	<b>692.059.182</b>

(1) di cui euro 57.877.456 di crediti per conguagli derivanti da mancata copertura tariffaria.

(2) contengono euro 11.833.185 per crediti verso enti per contributi in conto impianti già deliberati.

(3) nella quasi totalità sono contributi pubblici che vengono stornati in relazione agli ammortamenti dei cespiti a cui si riferiscono.

L'utile netto di esercizio, nel 2020 è stato di circa 25,4 milioni di euro, diminuito di 13,9 milioni di euro (-35,3%) rispetto al risultato ottenuto nel 2019; la riduzione dell'utile è imputabile agli ammortamenti, che rappresentano una componente di costo, incrementatisi nel 2020 per 19,3 milioni di euro (+26,8%) rispetto al 2019. L'incremento degli ammortamenti risulterà più evidente nel piano 2021-2024, per effetto del volume degli investimenti realizzati e alle modalità di ammortamento dei



principali cespiti patrimoniali, per i quali approssimandosi la scadenza della concessione, devono riflettere i valori indicati dall'autorità idrica in termini di valore finale di rimborso alla scadenza del 31.12.2024.

## 5.2 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021/2024.

Per i suoi impegni finanziari Publiacqua ha predisposto un piano economico finanziario (PEF):

CONTO ECONOMICO euro	2021	2022	2023	2024
<b>Ricavi da Tariffa (attività SII "a") netto Revol a12 e RC</b>	<b>247.380.197</b>	<b>245.441.738</b>	<b>247.959.883</b>	<b>237.485.670</b>
Ricavi da altre attività idriche "Rb"	2.525.439	2.525.439	2.525.439	2.525.439
Ricavi da SII non tariffari (attività SII "Ra")	347.635	347.635	347.635	347.635
ricavi a1 a5 non compresi nei precedenti	2.617.159	2.617.159	2.617.159	2.617.159
Ricavi attività non idriche "c" e "d"	1.460.341	1.460.341	1.460.341	1.460.341
altri ricavi ( +premi - VRG a ag tariff)	(2.059.815)	(2.059.815)	(2.059.815)	(2.059.815)
Capitalizzazioni investimenti	12.773.529	9.304.989	7.058.356	6.734.850
rilascio sconto (se opzione attiva: allacci+fonti+cpf)	9.371.227	10.643.477	10.944.567	11.335.325
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>274.415.711</b>	<b>270.280.963</b>	<b>270.853.565</b>	<b>260.446.603</b>
Costi operativi	148.420.974	117.062.840	111.350.764	109.689.415
<i>personale</i>	32.854.687	33.150.379	33.448.732	33.749.771
<i>acquisti</i>	11.326.488	11.428.427	5.765.641	4.654.026
<i>servizi di terzi</i>	61.475.042	62.028.317	61.586.572	60.640.851
<i>costi diversi</i>	7.743.583	7.813.275	7.883.595	7.954.547
<i>canoni e altro godimento beni di terzi</i>	35.021.174	2.642.442	2.666.224	2.690.220
accantonamenti fondi rischi e vari	1.210.800	1.221.697	1.232.692	1.243.787
accantonamenti svalutazioni crediti	3.051.969	3.082.708	3.112.925	3.143.235
ammortamenti capitale esistente	76.313.883	75.047.677	72.122.994	69.403.976
ammortamenti nuovi investimenti	37.736.380	61.111.318	64.213.599	67.010.977
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>266.734.007</b>	<b>257.526.240</b>	<b>252.032.975</b>	<b>250.491.390</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>125.994.737</b>	<b>153.218.123</b>	<b>159.502.801</b>	<b>150.757.188</b>
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>7.681.704</b>	<b>12.754.723</b>	<b>18.820.590</b>	<b>9.955.214</b>
interessi linea finanziamento tranche 1	(721.798)	(685.708)	(466.591)	(208.806)
interessi linea finanziamento tranche 2	(378.202)	(359.292)	(244.481)	(109.408)
interessi linea finanziamento BEI	(78.440)	(74.518)	(50.706)	(21.002)
interessi linea credito a breve	(339.605)	(221.187)	(65.617)	(10.000)
interessi di mora e altri proventi	1.822.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
<b>INTERESSI NETTI</b>	<b>303.955</b>	<b>481.295</b>	<b>994.605</b>	<b>1.681.094</b>
ammortamento comm. fin. capitalizzate	(70.000)	(70.000)	(70.000)	(70.000)
compensi banca agente e strutturazione PF	(12.500)	(12.500)	(12.500)	(12.500)
<b>ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>(82.500)</b>	<b>(82.500)</b>	<b>(82.500)</b>	<b>(82.500)</b>
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>221.455</b>	<b>398.795</b>	<b>912.105</b>	<b>1.398.594</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>7.903.159</b>	<b>13.153.518</b>	<b>19.732.695</b>	<b>11.353.808</b>
IRAP correnti	537.099	787.023	1.075.385	600.593
IRES correnti	1.700.621	3.137.967	4.238.318	1.865.547
differite	(1.140.209)	(1.142.080)	(1.078.264)	(1.087.270)
<b>RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO</b>	<b>6.805.648</b>	<b>10.370.608</b>	<b>15.497.257</b>	<b>9.974.937</b>



*Handwritten signature or initials.*





### 5.3. I DATI DELL'AUTORITA IDRICA TOSCANA

Compete alla Autorità Idrica Toscana, monitorare i dati tariffari, gli investimenti e quanto previsto in convenzione. L'A.I.T. aggiorna su base annuale lo sviluppo dei dati. Per consentire un esame prospettico sono stati messi a confronto i dati 2020 fino al 2024 dell'Autorità Idrica Toscana, con quelli del bilancio al 31.12.2020 e del PEF di Publiacqua

#### Valore di rimborso

	2020	2021	2022	2023	2024
Ipc,t	1.228.949.280	1.325.213.910	1.395.338.723	1.448.532.326	1.499.287.902
FAIP,c,t	736.768.805	817.736.323	937.266.190	1.062.026.895	1.174.186.914
CFPe,t	340.304.265	378.512.082	422.701.186	467.902.231	525.157.807
FACFP,c,t	178.301.910	207.629.111	251.675.631	298.857.855	356.524.669
LIC	84.969.081	84.969.081	84.969.081	84.969.081	84.969.081
di cui conguagli tariffari	0	0	0	0	27.659.874
VR	415.147.202	421.563.697	372.016.059	302.430.137	269.096.806
VR al netto dei conguagli	415.147.202	421.563.697	372.016.059	302.430.137	241.436.932

#### Investimenti

Categoria di cespiti	2020	2021	2022	2023	2024
Terreni	0	0	0	0	0
Fabbricati non industriali	4.571.646	3.716.111	4.960.000	4.237.604	2.930.576
Fabbricati industriali	300.000	391.649	616.617	115.000	65.000
Costruzioni leggere	310.000	260.000	260.000	110.000	110.000
Condutture e opere idrauliche fisse	3.710.000	3.370.000	1.820.000	690.000	690.000
Serbatoi	190.000	350.000	850.000	800.000	800.000
Impianti di trattamento	13.702.000	21.185.626	17.119.229	10.225.518	9.580.000
Impianti di sollevamento e pompaggio	36.221.023	17.554.991	19.937.632	25.278.332	23.841.322
Gruppi di misura meccanici	35.575.428	49.436.252	24.561.335	11.737.149	10.738.678
<b>totale</b>	<b>94.580.097</b>	<b>96.264.630</b>	<b>70.124.813</b>	<b>53.193.604</b>	<b>58.758.576</b>

#### Contributi

Categoria di cespiti	2020	2021	2022	2023	2024
Fabbricati non industriali	49.788	0	0	0	0
Serbatoi	100.000	0	0	0	0
Impianti di trattamento	1.318.637	783.323	0	0	0
Impianti di sollevamento e pompaggio	2.297.633	2.245.395	1.045.521	464.084	6.350.000
Gruppi di misura meccanici	3.601.087	2.477.492	2.772.063	2.874.737	150.000
<b>totale</b>	<b>7.367.145</b>	<b>5.506.210</b>	<b>3.817.584</b>	<b>3.338.821</b>	<b>6.500.000</b>

*Handwritten signature or initials.*



#### 5.4. L'ANALISI DELLA COMPARAZIONE DEI DATI. (PEF vs AIT)

**Il confronto tra i dati forniti da Publiacqua e quelli dell'Autorità Idrica Toscana (AIT), consentono di esprimere le seguenti considerazioni:**

- 1) il valore della società al termine della concessione sarà pari alla liquidazione del Patrimonio, determinato dall'incasso dei crediti e dal valore di rimborso delle attività immobilizzate relative alla concessione, che dovranno consentire di estinguere tutti i debiti;
- 2) l'attivo immobilizzato del bilancio societario è costituito da beni soggetti a rimborso in base alle regole della convenzione articolo 40. (rimborso gestore uscente);
- 3) l'attivo non immobilizzato è costituito prevalentemente da crediti commerciali o da conguagli tariffari;
- 4) i debiti finanziari è previsto che siano azzerati a fine del 2024;
- 5) la società ha predisposto un piano 2021 / 2024 in cui è presente un risultato ante imposte di **euro 52.143.180;**

	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Risultato ante imposte	7.903.159	13.153.518	19.732.695	11.353.808	52.143.180

6) il confronto tra attivo immobilizzato previsto a PEF e valore calcolato da AIT a fine 2024 è:

	2021	2022	2023	2024
Capitale netto	350.637.529	275.589.853	203.466.859	134.062.882
Immobilizzazioni	135.836.567	144.850.062	133.830.067	117.574.666
Publiacqua	486.474.096	420.439.915	337.296.926	251.637.548
A.I.T	421.563.697	372.016.059	302.430.137	241.436.932

I valori di bilancio di Publiacqua, tendono verso il valore di rimborso indicato da AIT con l'approssimarsi della fine concessione;

7) la coerenza dei dati del PEF, con i valori finali di rimborso di AIT, è dimostrata con l'aumento degli ammortamenti nel corso del periodo 2021 al 2024 (anno 2020 euro 91.530.175); nel corso del periodo 2021/2024 l'ammontare complessivo degli ammortamenti inseriti nel PEF è di euro 522.960.804, come rappresentato nella tabella di seguito esposta.







PEF Publiacqua	2021	2022	2023	2024	Totale
Ammortamenti capitale esistente	76.313.883	75.047.677	72.122.994	69.403.976	292.888.530
Ammortamenti nuovi investimenti	37.736.380	61.111.318	64.213.599	67.010.977	230.072.274
Totale ammortamenti	114.050.263	136.158.995	136.336.593	136.414.953	522.960.804

Nell'anno 2020 il bilancio ha evidenziato ammortamenti per **euro 91.530.175**, in coerenza con quanto affermato nella relazione sulla gestione 2020 dagli amministratori, che annunciano un forte incremento degli ammortamenti, negli anni successivi.

8) I dati di investimento previsti da AIT ed inseriti nel PEF nel periodo 2021 -2024 è rappresentata dalla seguente tabella in cui si osserva che i dati sono identici.

INVESTIMENTI	2021	2022	2023	2024	Totale
Investimenti	58.756.812	26.635.709	8.442.559	-6.050.000	87.785.080
Investimenti finanziati da contribuiti	37.507.818	43.489.104	44.751.045	56.805.576	182.553.543
Totale PEF Publiacqua	96.264.630	70.124.813	53.193.604	50.755.576	270.338.623
A.I.T	96.264.630	70.124.813	53.193.604	50.755.576	270.338.623

#### 5.5. CONSIDERAZIONI.

I dati sopra esposti, hanno la funzione di costituire la base di una **“analisi di sensibilità”**, necessaria ad acquisire una ragionevole convinzione, che l'attuale patrimonio netto contabile di Publiacqua, non sia eroso prima della scadenza della concessione e/o individuare quali fattori possono farlo variare.

In prima istanza per la entità dell'attivo, si ricorda che il valore di rimborso è frutto di molteplici fattori che sono riassunti nell'articolo 40 punto 5:

*“Il valore di rimborso che dovrà essere riconosciuto al Gestore è calcolato sulla base del Valore Netto Contabile Regolatorio al termine della concessione. A tale valore dovranno essere aggiunti la valorizzazione delle partite pregresse e dei conguagli, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesti dai finanziatori e il recupero dell'onere fiscale sostenuto dal Gestore, uscente sulla componente FONI, per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti, realizzati con le risorse generate dalla menzionata componente, la cui vita utile non è determinata al momento della scadenza dell'affidamento, salvo la necessità di conguaglio, da verificare dopo che sia stato definitivamente chiuso il bilancio dell'ultimo anno di convenzione”.*





Lo scarto tra i valori delle immobilizzazioni di PEF e di AIT di circa 10 milioni di euro, come d'altra parte l'esatto ammontare della valorizzazione di tutte le altre componenti, presenti al punto 5, non possono essere a priori stabilite al 31.12.2020.

Publiacqua	486.474.096	420.439.915	337.296.926	251.637.548
A.I.T	421.563.697	372.016.059	302.430.137	241.436.932

Il rischio insito all'alea rappresentata dal suddetto valore di rimborso complessivo, è coperto dalla entità dell'EBIT previsto per il quadriennio 2021 /2024, di totali **euro 52.143.180**, in grado di assorbire fino al 20% delle variazioni negative complessive sui valori netti di rimborso; il dato di EBIT del quadriennio (2021/2024) si presenta in consistente contrazione rispetto ai dati del 2019 e 2020

ANNO	EBIT
2019	54.914.879
2020	32.677.523
2021	7.903.159
2022	13.153.518
2023	19.732.695
2024	11.353.808

in coerenza con la maggiore componente di ammortamenti, che determina un importante EBITDA, con **creazione di cash flow in grado di rimborsare gli euro 197.591.702 dovuti al sistema creditizio** a fine 2020.

Il dato di EBIT risulta al sottoscritto formulato con coerenza e di entità tale da rappresentare una prudenza, rispetto alla valutazione da attribuire alle azioni Publiacqua con riferimento al patrimonio netto al 31.12.2020; eventuali variazioni positive rispetto al preventivato, confluiranno nel bilancio di Publiacqua e quindi determineranno effetti in termini di dividendo a favore degli azionisti e quindi della NEWCO, che potrà a sua volta riconoscerli agli attuali proprietari diretti delle azioni destinate ad essere conferite. Allo stato attuale le variazioni più significative sul patrimonio netto 2020, sembrano viceversa ascrivibili alla **entità dei dividendi futuri**, dal momento che il piano inserisce una previsione di dividendi in contrazione:

	2021	2022	2023	2024
<b>Dividendi di PEF</b>	5.500.000	9.000.000	10.500.000	10.500.000





Publiacqua		moltiplicatore	valore 100%
capitale sociale	150.280.056,72	1,8838	283.097.570
numero azioni	29.124.042		29.124.042
valore unitario azione	5,16		9,720408

Di seguito "l'apporto" che ciascun socio conferente l'incarico di azioni Publiacqua può effettuare, assumendo euro 9,720408 per il valore di ogni azione conferita.

	Conferenti	valore nominale	n. azioni	n. azioni x €9,720408	%
1	Consiag S.p.A.	37.477.828,20 €	7.263.145	70.600.732,76	46,91%
2	Comune di Firenze	32.558.186,16 €	6.309.726	61.333.111,09	40,75%
3	Comune di Figline Incisa Valdarno	1.667.484,96 €	323.156	3.141.208,17	2,09%
4	Comune di Pontassieve	1.570.461,48 €	304.353	2.958.435,34	1,97%
5	Comune di Reggello	1.058.512,08 €	205.138	1.994.025,06	1,32%
6	Comune di Terranuova Bracciolini	826.874,52 €	160.247	1.557.666,22	1,03%
7	Comune di Castelfranco Pian di Sco'	608.596,20 €	117.945	1.146.473,52	0,76%
8	Comune di Pelago	551.578,20 €	106.895	1.039.063,01	0,69%
9	Comune di Rignano sull'Arno	543.528,60 €	105.335	1.023.899,18	0,68%
10	Comune di Vicchio	534.725,64 €	103.629	1.007.316,16	0,67%
11	Comune di Rufina	497.067,96 €	96.331	936.376,62	0,62%
12	Comune di Dicomano	362.985,36 €	70.346	683.791,82	0,45%
13	Comune di Scarperia e San Piero	182.137,68 €	35.298	343.110,96	0,23%
14	Comune di Londa	122.235,24 €	23.689	230.266,75	0,15%
15	Comune di Campi Bisenzio	91.373,28 €	17.708	172.128,98	0,11%
16	Comune di Barberino di Mugello	91.068,84 €	17.649	171.555,48	0,11%
17	Comune di Borgo San Lorenzo	91.068,84 €	17.649	171.555,48	0,11%
18	Comune di Lastra a Signa	91.068,84 €	17.649	171.555,48	0,11%
19	Comune di Montale	91.068,84 €	17.649	171.555,48	0,11%
20	Comune di Poggio a Caiano	91.068,84 €	17.649	171.555,48	0,11%
21	Comune di Prato	91.068,84 €	17.649	171.555,48	0,11%
22	Comune di Quarrata	91.068,84 €	17.649	171.555,48	0,11%
23	Comune di Sambuca Pistoiese	91.068,84 €	17.649	171.555,48	0,11%
24	Comune di Scandicci	91.068,84 €	17.649	171.555,48	0,11%
25	Comune di Signa	91.068,84 €	17.649	171.555,48	0,11%
26	Comune di Vernio	91.068,84 €	17.649	171.555,48	0,11%
27	Comune di San Godenzo	88.752,00 €	17.200	167.191,02	0,11%
28	Comune di Montemurlo	67.080,00 €	13.000	126.365,30	0,09%
29	Comune di Barberino Tavarnelle	30.051,84 €	5.824	56.611,65	0,04%
30	Comune di Bagno a Ripoli	15.025,92 €	2.912	28.305,83	0,02%
31	Comune di Greve in Chianti	15.025,92 €	2.912	28.305,83	0,02%
32	Comune di Impruneta	15.025,92 €	2.912	28.305,83	0,02%
33	Comune di San Casciano Val di Pesa	15.025,92 €	2.912	28.305,83	0,02%
		<b>79.901.320,32</b>	<b>15.484.752</b>	<b>150.518.107,21</b>	<b>100,00%</b>



*Handwritten signature or initials.*



Il valore delle azioni Publiacqua oggetto di conferimento da parte dei soggetti giuridici che hanno conferito l'incarico, di cui al capitolo 1 della presente relazione di stima, con riferimento al 31.12.2020 è assunto in **euro 9,720408 per ogni azione conferita, per un totale complessivo arrotondato di euro 150.518.107 a fronte di n. azioni 15.484.752**, tenendo presente che tale valore corrisponde alla situazione in cui non è ancora avvenuto lo stacco di dividendo, nel caso in cui vi fosse una distribuzione di dividendi prima del conferimento, l'importo sopra menzionato va rettificato in diminuzione.

Il fattore che può avere maggiore influenza nei prossimi anni sul valore delle azioni Publiacqua, è l'entità della distribuzione dei dividendi, che può determinare un patrimonio netto inferiore a quello a suo tempo conferito, in base ai dati di piano economico finanziario (PEF) di Publiacqua, alla scadenza del 31.12.2024, la società non avrà un valore sostanzialmente diverso da quello al 31.12.2020, se la politica dei dividendi non sarà maggiore di quella del PEF; i fattori che potranno influenzare i conti economici di Publiacqua anche se negativi hanno un sufficiente margine di assorbimento per effetto dell'EBIT previsto nel piano 2021/2024.

Va tenuto presente che il contesto di tale operazione, non ha come finalità la variazione della titolarità delle azioni in funzione di una vendita, ma bensì la creazione di un soggetto in grado di controllare Publiacqua spa.

La relazione non esprime alcuna valutazione circa modalità e termini con cui la nuova società potrà esercitare la sua influenza su Publiacqua, essendo tali aspetti di natura statutaria e/o parasociale e non rientranti nell'incarico ricevuto.

La relazione non è finalizzata ad esprimere alcuna opinione relativamente al valore strategico del progetto sottostante, né a fornire un parere sul valore delle azioni conferite in ipotesi diversa da quella del conferimento in una nuova società a totale controllo pubblico.



34  
S



## 6. CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, con riferimento ai criteri metodologici e ai procedimenti di stima enunciati nel **capitolo 3**, subordinatamente ai presupposti ed alle condizioni esposte al **capitolo 4**, si è proceduto, nel **capitolo 5**, alla determinazione del valore corrente delle azioni Publiacqua spa da conferire.

Tutto ciò premesso è opinione del sottoscritto che il valore corrente di una azione Publiacqua oggetto di conferimento da parte dei soggetti giuridici che hanno conferito l'incarico, di cui al capitolo 1 della presente relazione di stima, con riferimento al 31.12.2020 è **euro 9,720408 per ogni azione conferita, pertanto le numero azioni 15.484.752 di Publiacqua spa**, come dettagliatamente descritto nella presente relazione assumono un valore massimo ai fini del conferimento di **euro 150.518.107**.

Pertanto il sottoscritto perito

### Attesta

*ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2343 ter del codice civile, che il valore nominale delle azioni, aumentato dell'eventuale sovrapprezzo, che saranno emesse in corrispettivo del conferimento di che trattasi, non potrà essere superiore ad euro 150.518.107, pari ad un controvalore di euro 9,720408 per ogni azione Publiacqua conferita.*

Si dà atto altresì che dalla data di riferimento della perizia a quella di emissione non sono intervenute variazioni nei valori attribuiti alle poste, tali da modificare le conclusioni raggiunte.

Tenuto conto di quanto richiamato nei punti di questa relazione, i risultati cui si perviene in perizia non possono essere assunti per finalità diverse da quelle specificate nel presente incarico.

Prato 14 giugno 2021



Dottore Commercialista Revisore legale

Andrea Parenti

N. 54.663 di repertorio \_\_\_\_\_

Verbale di asseverazione di perizia. \_\_\_\_\_

REPUBLICCA ITALIANA

Il *quattordici giugno duemilaseicento,*  
in Firenze, via Masaccio 187, nel mio studio. \_\_\_\_\_

Avanti di me, Dr. Vincenzo Gunnella notaio in Firenze,  
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di  
Firenze, Pistoia e Prato, è presente: \_\_\_\_\_

- PARENTI Andrea, nato a *Roma* \_\_\_\_\_

il giorno *22 ottobre 1957* \_\_\_\_\_

domiciliato a *Prato, via Adrovus*  
*Vecchio n. 14,* \_\_\_\_\_

della cui identità personale sono certo, il quale mi pre-  
senta la perizia di stima che precede, dichiarando di  
confermarla, di ratificarla in ogni sua parte e di voler-  
la asseverare mediante giuramento; \_\_\_\_\_

aderendo alla richiesta, ammonisco ai sensi di legge il  
comparente, il quale presta avanti a me notaio il giura-  
mento di rito, ripetendo la formula: \_\_\_\_\_


"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle opera-  
zioni affidatemi e di non avere avuto altro scopo che  
quello di far conoscere al giudice la verità". \_\_\_\_\_

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e  
parte di mia mano, da me letto al comparente che lo di-  
chiara conforme alla volontà espressami ed approva, occu-



pa una pagina di un foglio parte della ricerca

Archie Porter  
a J Allen [unclear]





PUBBLICACQUA SPA		anno	quota capitale	%	Valore quote PN da bilancio 2020	Totale azioni (regolazione del capitale di Pubbliacqua)	CONFERIMENTI da perizia (capitale new-co)	%	VALORE UNITARIO AZIONE U	N. AZIONI	N. AZIONI/capitale arrotondati	%
Acque Blu Fiorentine spa	2020	60.112.023,72	40,00 PUBBLICACQUA	113.239.030,28	37.477.828,37	70.600.732,76	46,91	70.600.732,76	1	70.357.725,00	46,91	
Comunig Spa	2020	37.477.828,37	24,94 PUBBLICACQUA	70.600.733,08	61.333.111,09	61.333.111,09	40,75	61.333.111,09	1	61.122.002,00	40,75	
Comune di Firenze	2020	32.556.186,16	21,67 PUBBLICACQUA	61.333.111,09	32.558.186,16	32.558.186,16	0,00	32.558.186,16	1	32.558.186,16	0,00	
Comune di Pistoia	2020	5.935.656,36	3,95 PUBBLICACQUA	11.181.589,45	1.181.589,45	1.181.589,45	0,00	1.181.589,45	1	1.181.589,45	0,00	
Comune di Imesa (Val d'Arno (unilo con Figline))	2020	1.667.484,96	1,11 PUBBLICACQUA	3.141.208,17	1.667.484,96	3.141.208,17	2,09	3.141.208,17	1	3.130.395,00	2,09	
Comune di Pontassieve	2020	1.570.461,48	1,05 PUBBLICACQUA	2.958.435,34	1.570.461,48	2.958.435,34	1,97	2.958.435,34	1	2.948.251,00	1,97	
Comune di San Giovanni Valdarno	2020	1.299.948,48	0,87 PUBBLICACQUA	2.448.842,95	1.299.948,48	2.448.842,95	0,00	2.448.842,95	1	2.448.842,95	0,00	
Comune di Ruggello	2020	1.058.512,08	0,70 PUBBLICACQUA	1.994.025,06	1.058.512,08	1.994.025,06	1,32	1.994.025,06	1	1.987.161,00	1,32	
Comune di Terranuova Bracciolini	2020	826.874,52	0,55 PUBBLICACQUA	1.557.666,22	826.874,52	1.557.666,22	1,03	1.557.666,22	1	1.552.304,00	1,03	
Comune di Serravalle Pistoiese	2020	677.858,88	0,45 PUBBLICACQUA	1.276.950,56	677.858,88	1.276.950,56	0,00	677.858,88	1	677.858,88	0,00	
Pubbliacqua S.p.A.	2020	650.160,00	0,43 PUBBLICACQUA	1.224.771,41	650.160,00	1.224.771,41	0,00	650.160,00	1	650.160,00	0,00	
Comune di Pian di Scot (unilo a castelfranco di sopra)	2020	608.596,20	0,40 PUBBLICACQUA	1.146.473,52	608.596,20	1.146.473,52	0,76	1.146.473,52	1	1.142.527,00	0,76	
Comune di Cavriglia	2020	570.634,08	0,38 PUBBLICACQUA	1.074.960,48	570.634,08	1.074.960,48	0,00	570.634,08	1	570.634,08	0,00	
Comune di Palagio	2020	561.578,20	0,37 PUBBLICACQUA	1.039.063,01	561.578,20	1.039.063,01	0,69	1.039.063,01	1	1.035.486,00	0,69	
Comune di Rignano sull'Arno	2020	543.528,60	0,36 PUBBLICACQUA	1.007.316,16	543.528,60	1.007.316,16	0,67	1.007.316,16	1	1.003.848,00	0,67	
Comune di Vicchio	2020	534.725,64	0,36 PUBBLICACQUA	936.376,30	534.725,64	936.376,30	0,62	936.376,30	1	933.153,00	0,62	
Comune di Rufina	2020	497.067,79	0,25 PUBBLICACQUA	715.684,48	497.067,79	715.684,48	0,00	497.067,79	1	497.067,79	0,00	
Comune di Loro Ciuffenna	2020	379.915,32	0,24 PUBBLICACQUA	683.791,82	379.915,32	683.791,82	0,45	683.791,82	1	681.438,00	0,45	
Comune di Dicomano	2020	362.985,36	0,12 PUBBLICACQUA	343.110,96	362.985,36	343.110,96	0,23	343.110,96	1	341.929,00	0,23	
Comune di Scarpenta (unilo a san Piero a sieve)	2020	182.137,68	0,08 PUBBLICACQUA	230.266,75	182.137,68	230.266,75	0,15	230.266,75	1	229.474,00	0,15	
Comune di Londa	2020	122.235,24	0,06 PUBBLICACQUA	172.128,98	122.235,24	172.128,98	0,11	172.128,98	1	171.536,00	0,11	
Comune di Campi Bisenzio	2020	91.373,28	0,06 PUBBLICACQUA	171.555,48	91.373,28	171.555,48	0,00	91.373,28	1	91.373,28	0,00	
Comune di Agliana	2020	91.068,84	0,06 PUBBLICACQUA	171.555,48	91.068,84	171.555,48	0,11	171.555,48	1	170.964,00	0,11	
Comune di Barberino del Mugello	2020	91.068,84	0,06 PUBBLICACQUA	171.555,48	91.068,84	171.555,48	0,11	171.555,48	1	170.964,00	0,11	
Comune di Borgo San Lorenzo	2020	91.068,84	0,06 PUBBLICACQUA	171.555,48	91.068,84	171.555,48	0,11	171.555,48	1	170.964,00	0,11	
Comune di Calenzano	2020	91.068,84	0,06 PUBBLICACQUA	171.555,48	91.068,84	171.555,48	0,00	91.068,84	1	91.068,84	0,00	
Comune di Cantagallo	2020	91.068,84	0,06 PUBBLICACQUA	171.555,48	91.068,84	171.555,48	0,00	91.068,84	1	91.068,84	0,00	
Comune di Carmignano	2020	91.068,84	0,06 PUBBLICACQUA	171.555,48	91.068,84	171.555,48	0,00	91.068,84	1	91.068,84	0,00	
Comune di Lastra a Signa	2020	91.068,84	0,06 PUBBLICACQUA	171.555,48	91.068,84	171.555,48	0,11	171.555,48	1	170.964,00	0,11	
Comune di Montale	2020	91.068,84	0,06 PUBBLICACQUA	171.555,48	91.068,84	171.555,48	0,11	171.555,48	1	170.964,00	0,11	
Comune di Montemurlo	2020	91.068,84	0,06 PUBBLICACQUA	171.555,48	91.068,84	171.555,48	0,08	126.365,30	1	125.930,00	0,08	
Comune di Montevarchi	2020	91.068,84	0,06 PUBBLICACQUA	171.555,48	91.068,84	171.555,48	0,00	91.068,84	1	91.068,84	0,00	
Comune di Poggio a Caiano	2020	91.068,84	0,06 PUBBLICACQUA	171.555,48	91.068,84	171.555,48	0,11	171.555,48	1	170.964,00	0,11	
Comune di Prato	2020	91.068,84	0,06 PUBBLICACQUA	171.555,48	91.068,84	171.555,48	0,11	171.555,48	1	170.964,00	0,11	
Comune di Quarrata	2020	91.068,84	0,06 PUBBLICACQUA	171.555,48	91.068,84	171.555,48	0,11	171.555,48	1	170.964,00	0,11	
Comune di Sambuca Pistoiese	2020	91.068,84	0,06 PUBBLICACQUA	171.555,48	91.068,84	171.555,48	0,11	171.555,48	1	170.964,00	0,11	
Comune di Scandicci	2020	91.068,84	0,06 PUBBLICACQUA	171.555,48	91.068,84	171.555,48	0,11	171.555,48	1	170.964,00	0,11	
Comune di Sesto Fiorentino	2020	91.068,84	0,06 PUBBLICACQUA	171.555,48	91.068,84	171.555,48	0,00	91.068,84	1	170.964,00	0,00	
Comune di Signa	2020	91.068,84	0,06 PUBBLICACQUA	171.555,48	91.068,84	171.555,48	0,11	171.555,48	1	170.964,00	0,11	
Comune di Vaiano	2020	91.068,84	0,06 PUBBLICACQUA	171.555,48	91.068,84	171.555,48	0,00	91.068,84	1	91.068,84	0,00	
Comune di Vernio	2020	91.068,84	0,06 PUBBLICACQUA	171.555,48	91.068,84	171.555,48	0,00	91.068,84	1	91.068,84	0,00	
Comune di San Godenzo	2020	88.752,00	0,02 PUBBLICACQUA	167.191,02	88.752,00	167.191,02	0,11	167.191,02	1	166.615,00	0,11	
Comune di Barberio Tavarnelle	2020	30.051,84	0,02 PUBBLICACQUA	56.611,66	30.051,84	56.611,66	0,04	56.611,66	1	56.416,00	0,04	
Comune di Bagno a Ripoli	2020	15.025,92	0,01 PUBBLICACQUA	28.305,83	15.025,92	28.305,83	0,02	28.305,83	1	28.208,00	0,02	
Comune di Greve in Chianti	2020	15.025,92	0,01 PUBBLICACQUA	28.305,83	15.025,92	28.305,83	0,02	28.305,83	1	28.208,00	0,02	
Comune di Impruneta	2020	15.025,92	0,01 PUBBLICACQUA	28.305,83	15.025,92	28.305,83	0,02	28.305,83	1	28.208,00	0,02	
Comune di San Casciano Val di Pesa	2020	15.025,92	0,01 PUBBLICACQUA	28.305,83	15.025,92	28.305,83	0,02	28.305,83	1	28.208,00	0,02	
<b>totale</b>		<b>150.280.056,72</b>		<b>283.097.570,85</b>	<b>79.960.605,32</b>	<b>150.518.107,22</b>	<b>100</b>	<b>150.518.107,22</b>		<b>150.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	

al rep. n. 54.666  
 del 27.13.31  
 fasc. n. 27.133.1

Allegato L  
 RISERVA 518.107,22

Handwritten text, possibly a signature or name, written in a cursive style. The text is oriented vertically on the page.

